

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 agosto 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2017, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (Articolo 22, legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4)». (17R00102) Pag. 1

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 27 gennaio 2017, n. 1.

Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, «Disposizioni sugli appalti pubblici». (17R00096) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 gennaio 2017, n. 1.

Regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento. (17R00097) Pag. 7


REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 gennaio 2017, n. 08/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). (17R00094) Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 gennaio 2017, n. 017/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23. (17R00130) Pag. 33




DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 gennaio 2017, n. 018/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321. (17R00129) . Pag. 35

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge di stabilità 2017 (17R00140) Pag.. 37



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2017, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (Articolo 22, legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU5S1 del 2 febbraio 2017)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4;

Visti i regolamenti regionali 2 marzo 2009, n. 3/R e 18 novembre 2014, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-4605 del 30 gennaio 2017;

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Art. 1.

Costituzione del Fondo, dotazione finanziaria, modalità di implementazione e gestione

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), è istituito il «Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti».

2. La Regione, per la gestione dello stesso, può, attraverso specifica convenzione, individuare un soggetto attuatore che svolga le funzioni di gestore.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato:

a) dalle risorse stanziare dalla Regione Piemonte in applicazione della legge regionale 4/2016;

b) dalle somme liquidate dal giudice a titolo di rimborso delle spese processuali, ed effettivamente ricevute dalle donne che hanno avuto accesso al Fondo;

c) dalle somme che pervengono al Fondo da lasciti, donazioni e contributi da persone fisiche e giuridiche.

Art. 2.

Accesso al Fondo

1. Al Fondo possono accedere le donne vittime di violenza o maltrattamenti, senza limite di età, che abbiano le caratteristiche di seguito indicate:

a) abbiano scelto un avvocato o una avvocatessa patrocinante iscritta agli elenchi di cui all'articolo 22, comma 2 della legge regionale 4/2016;

b) siano domiciliate in Piemonte;

c) abbiano subito un reato con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne, compreso tra quelli di seguito indicati nell'allegato A al presente regolamento. Nel caso in cui si facesse riferimento ad altri reati non compresi nell'elenco allegato fa fede il parere del Consiglio dell'Ordine competente che si esprime sulla ammissibilità al Fondo sulla base della legge regionale 4/2016 e del presente regolamento;

d) il reato per il quale intendano avviare azione legale sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese;

e) abbiano un reddito personale non superiore a otto volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.

2. Sono altresì ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.

3. Per quanto riguarda i procedimenti in materia civile sono ammessi al Fondo quelli connessi a profili di violenza e maltrattamenti nei confronti delle donne riconducibili alla violenza di genere. La sussistenza di questa fattispecie è documentata dalla presenza di una parallela causa penale, o dall'avvenuto procedimento penale, e dalla dichiarazione dell'Ordine degli avvocati competente per il rilascio del relativo parere.

4. Nel caso di persona minorenni o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.

5. Nel caso di omicidio, la domanda può essere presentata da persona che abbia la qualità di erede.

6. Le donne che rientrano nell'applicazione del patrocinio a spese dello Stato possono accedere al Fondo solo per le spese che non rientrano nella suddetta normativa.

7. Al fine di individuare il periodo di copertura del Fondo, vale la data di commissione dell'illecito.

Art. 3.

Criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo

1. L'erogazione della disponibilità del Fondo prevede tre fasi:

a) ammissione al Fondo;

b) liquidazione;



c) recupero (art. 4).

a) Ammissione al Fondo.

a.1) Gli avvocati e le avvocate patrocinanti scelti dai soggetti di cui all'art. 2 presentano domanda di accesso al Fondo sulla base di un modello e seguendo la procedura indicata dalla Regione Piemonte e/o dall'Ente gestore. Tali modelli e procedure saranno disponibili sul sito della Regione Piemonte e dell'ente gestore entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

a.2) La domanda di ammissione al Fondo è presentata presso il Foro di appartenenza dell'avvocato/avvocata.

a.3) Le domande, corredate da un parere scritto in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine, sono trasmesse alla Regione e/o all'ente gestore che decide entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del consiglio dell'ordine competente ed al soggetto che ha presentato la domanda. Tale parere deve contenere la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 3.

a.4) Contro la decisione di diniego è ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'art. 6 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.

b) Liquidazione.

b.1) La liquidazione del contributo avviene al termine di ciascuna fase processuale o del mandato, come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una richiesta di liquidazione che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal consiglio dell'ordine, è presentata alla Regione Piemonte e/o all'ente gestore.

b.2) I procedimenti che si chiudono con una conciliazione giudiziale o stragiudiziale e/o con remissione della querela sono liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro, previa relazione del difensore al consiglio dell'ordine competente sulle ragioni che hanno motivato tale scelta. Queste motivazioni, se ammissibili e non in contrasto con le finalità della legge regionale 4/2016, devono essere contenute nel parere di congruità dell'Ordine.

b.3) La Regione o l'ente gestore provvede alla liquidazione del contributo o di parte di esso solo nel caso in cui l'Ordine abbia espresso un parere positivo di congruità, in presenza di tutta la documentazione necessaria, e solo dopo che l'avvocato/avvocata patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

b.4) Avverso la decisione di diniego è ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'art. 6 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.

Art. 4.

Recupero dei contributi e controlli

1. La Regione e/o l'ente gestore può, in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle pratiche ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima di violenza.

2. Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, la Regione e/o l'ente gestore del Fondo richiede la restituzione del contributo concesso (tutto o parte di esso), informando contestualmente il consiglio dell'ordine.

3. Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del Fondo, l'ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.

4. L'avvocato/avvocata è tenuto ad informare tempestivamente la Regione e/o l'ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

5. Nel caso in cui dagli atti di causa risulti che il debitore sia nullatenente, l'avvocato/avvocata del soggetto beneficiario del Fondo è esonerato dall'intraprendere attività connesse al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

6. Nel caso di irregolarità la Regione e/o l'ente gestore procede al recupero del contributo, comunicando all'avvocato/avvocata e all'ordine di appartenenza dello stesso/della stessa l'avvenuta richiesta di restituzione.


7. Avverso le decisioni dell'ente gestore è possibile ricorrere presso la Commissione di cui all'art. 6 entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, la quale procede ad assumere decisione definitiva entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 5.

Parametri per identificare le modalità di liquidazione delle parcelle

1. Per la determinazione delle parcelle in sede di liquidazione da parte degli avvocati/delle avvocate patrocinanti si applicano i valori minimi stabiliti con il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012), ridotti del 25 per cento.

2. Per eventuali contestazioni si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 6.



Art. 6.

Risoluzione delle controversie

1. Le controversie relative all'applicazione del presente regolamento, sono affrontate e risolte su istanza di una delle parti, di fronte ad una Commissione composta da:

a) tre rappresentanti della Regione nominati rispettivamente 2 dalla Direzione coesione sociale e 1 dalla Direzione affari istituzionali e avvocatura;

b) un rappresentante dell'ente gestore del Fondo se individuato;

c) due rappresentanti del consiglio dell'ordine degli avvocati a cui è iscritto l'avvocato patrocinante;

2. La stessa Commissione affronta ogni altra attività e questione connessa al presente regolamento, comprese le attività di promozione e verifica di applicazione dello stesso.

3. La Regione e/o l'ente gestore svolge le funzioni di segreteria della Commissione.

Art. 7.

Modalità di informazione e promozione del Fondo

1. La Regione Piemonte, l'ente gestore del Fondo, i consigli degli ordini degli avvocati e del Piemonte si impegnano periodicamente a dare massima informazione sulla legge regionale 4/2016, con particolare riferimento al Fondo di cui all'art. 22 della legge medesima, attraverso:

a) la pubblicazione integrale del testo della legge regionale, del regolamento attuativo, e di ogni altro materiale connesso ad essi, sui siti e sugli organi di stampa dei rispettivi enti;

b) la promozione delle opportunità previste dal Fondo, e della legge regionale, presso ciascun avvocato e avvocatessa operante sul territorio regionale, le forze di polizia e la magistratura, i centri anti violenza e tutti i luoghi ove le donne possono rivolgersi;

c) la definizione di iniziative *ad hoc* per la promozione della legge regionale e del Fondo.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R;

b) il regolamento regionale 18 novembre 2014, n. 4/R.

Art. 9.

Dichiarazione di urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 30 gennaio 2017

CHIAMPARINO

ALLEGATO A. (ART. 2)

Elenco dei reati (con relativi articoli c.p.) con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne, fatto salvo quanto previsto dai decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016.

56 cp, tentato omicidio.

575 cp, omicidio.

584 cp, omicidio preterintenzionale.

570 cp, violazione degli obblighi di assistenza familiare.

572 cp, maltrattamenti in famiglia.

581 cp, percosse.

582 cp, lesioni volontarie.

583-bis cp, mutilazioni degli organi genitali femminili.

586 cp, morte o lesioni conseguenze di altro reato.

600 cp, tratta e riduzione in schiavitù.

609-bis cp, violenza sessuale.

610 cp, violenza privata.

612 cp, minaccia.

612-bis cp, atti persecutori (stalking).

614 cp, violazione di domicilio.

615-bis cp, interferenze illecite nella vita privata.

615-ter cp, accesso abusivo ad un sistema informatico.

330 cc, decadenza dalla potestà figli.


388 cp, mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia.

594 cp, ingiurie.

Art. 3, legge 75/58, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Altri reati connessi alla violenza di genere per i quali il Consiglio dell'Ordine, valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità previsto dal presente regolamento.

17R00102



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 27 gennaio 2017, n. 1.

**Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16,
«Disposizioni sugli appalti pubblici».**

*(Pubblicato nel supplemento n. 3 al Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II
del 31 gennaio 2017)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, dopo la parola: «Agenzia» è aggiunta la seguente integrazione: «in coerenza con le indicazioni delle linee guida dell'ANAC e dei bandi tipo».

2. Alla fine del comma 6 dell'art. 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, viene aggiunto il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il sistema informativo contratti pubblici:

a) per adempiere agli obblighi di trasparenza relativi all'attribuzione di corrispettivi e compensi, per le fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

b) per adempiere agli obblighi di trasparenza nel caso di vantaggi economici di qualsiasi genere attribuiti ad enti pubblici e privati.».

3. Il comma 7 dell'art. 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«7. Ferme restando le competenze dell'ANAC, l'Agenzia effettua controlli a campione, con modalità individuate dalla Giunta provinciale, su almeno il sei per cento degli appalti pubblici aggiudicati a livello provinciale anche in funzione di audit.».

Art. 2.

1. Dopo la lettera i) del comma 6 dell'art. 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunta la seguente lettera

«j) per opere di particolare complessità, di lunga durata e di notevole impegno finanziario, la Giunta provinciale può delegare al responsabile unico/alla responsabile unica del procedimento i compiti sopra elencati, comprese le procedure di affidamento per importi inferiori alla soglia europea e la stipula di tutti i contratti connessi all'esecuzione dell'opera. Per tale attività il responsabi-

le unico/la responsabile unica del procedimento si avvale delle risorse assegnategli dal direttore/dalla direttrice della ripartizione di appartenenza o del supporto esterno, qualora le risorse interne non siano sufficienti. Qualora il/la responsabile unico/a del procedimento delegato/a ricopra una posizione dirigenziale, lo stesso/la stessa mantiene detta posizione, anche nel caso in cui la direzione dell'ufficio di provenienza venga affidata, per la durata della delega, al/alla sostituto/a.».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis (*Qualifica delle stazioni appaltanti*). — 1. Fermo restando quanto stabilito ai sensi dell'art. 38 in tema di semplificazione ed organizzazione delle procedure di affidamento, la Giunta provinciale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti definisce i requisiti necessari sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente.».

Art. 4.

1. L'art. 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7 (*Programmazione dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici*). — 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.


2. Nel caso di realizzazione di opere pubbliche i programmi devono consentire di rilevare il costo complessivo di realizzazione per mettere a disposizione l'opera, indipendentemente dal numero e dal tipo di contratti cui fanno riferimento.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità.

4. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

5. Le amministrazioni pubbliche comunicano all'Agenzia ogni anno l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale.

6. Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni del programma annuale possono essere modificate nel corso dell'anno di riferimento.



7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sulla piattaforma "Sistema informativo contratti pubblici" che provvede al contestuale inoltro alle istituzioni centrali competenti, in ottemperanza alle disposizioni di utilizzo delle piattaforme informative regionali.».

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«2. La progettazione in materia di lavori pubblici e forniture si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, in modo da assicurare la qualità dell'opera o della fornitura e la rispondenza alle relative finalità.».

2. Il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«3. Per gli appalti assegnati dalla Provincia autonoma di Bolzano, le variazioni non essenziali alle caratteristiche dell'opera, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, che sono contenute entro il limite del quinto dell'importo totale di spesa presunta, sono approvate dall'assessore/assessora competente. Le variazioni non essenziali sopra il quinto dell'importo totale di spesa presunta, comprese le forniture necessarie per rendere funzionale l'opera, e le variazioni essenziali, sono approvate dalla Giunta provinciale previo conforme parere tecnico.».

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«2. Negli appalti di lavori e relativi appalti di forniture di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, la richiesta di offerta deve consistere in una descrizione dettagliata della prestazione da eseguire e da un elaborato grafico con un livello di dettaglio che consenta di identificare in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo».

Art. 7.

1. Il comma 8 dell'art. 18 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«8. L'utilizzo della procedura basata sul criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa individuata unicamente in base al prezzo è ammesso per incarichi d'importo inferiore a 40.000 euro. Vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.»

Art. 8.

1. Il comma 4 dell'art. 22 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«4. Negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera l'operatore economico risultato primo in graduatoria a seguito dell'apertura delle offerte economiche è tenuto

a dimostrare con riguardo all'esecuzione della commessa, l'entità del costo del personale definito con riguardo al Contratto collettivo nazionale ed al contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Il responsabile unico del procedimento verifica la congruità del costo del personale indicato dall'operatore economico ai fini della proposta di aggiudicazione, e ne verifica il rispetto in fase di esecuzione.».

Art. 9.

1. Il comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti ai sensi della presente legge o di altre disposizioni normative, si applica la normativa statale. La regolarizzazione di detti elementi e dichiarazioni, entro al massimo dieci giorni naturali e consecutivi, secondo le linee guida dell'ANAC, non comporta l'applicazione di sanzioni.».

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'art. 30 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte se queste appaiono anormalmente basse. La Giunta provinciale determina gli elementi specifici non predeterminabili e coerenti con uno dei criteri di cui alla normativa statale con linea guida.».

Art. 11.

1. Il comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«1. Per le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro e per l'abilitazione in albi o elenchi fornitori, nonché per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi degli affidatari e dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto e dei soggetti abilitati in albi o iscritti in elenchi fornitori, nonché dei subappaltatori. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa.».

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'art. 36 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«1. La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è determinata pari al due per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni



oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'uno per cento ovvero incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del due per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un gruppo di operatori economici, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo e tutti gli operatori associati al gruppo.»

Art. 13.

1. Il comma 1 dell'art. 37 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«1. Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, pena la nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.»

Art. 14.

1. L'art. 39 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 39 (*Termine dilatorio*). — 1. L'amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di trentacinque giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine.

2. Il termine dilatorio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture fino a 40.000 euro o per lavori in amministrazione diretta, ovvero per affidamenti mediante procedura negoziata fino alle soglie di rilevanza europea per servizi e forniture e fino a 150.000 euro per i lavori.»

Art. 15.

1. Il comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«1. Per i soggetti di cui all'art. 2 la Giunta provinciale emana linee guida vincolanti, in coerenza con le linee guida dell'ANAC, in merito alle procedure di acquisizione di lavori, forniture, servizi, ai criteri di selezione e aggiudicazione, ai pagamenti e alla contabilità.»

Art. 16.

1. Il titolo del capo VIII della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: «Capo VIII (Affidamenti in amministrazione diretta)».

Art. 17.

1. L'art. 41 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«Art. 41 (*Acquisizioni in amministrazione diretta*). —

1. I singoli enti adottano un proprio regolamento per la disciplina delle acquisizioni in amministrazione diretta.

2. L'amministrazione diretta consiste nell'esecuzione dei lavori direttamente da parte dell'ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant'altro occorra per il completamento dei lavori, con l'impiego di personale proprio e di attrezzature dell'amministrazione o noleggate.

3. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori d'importo non superiore a 150.000 euro. Detto limite non si applica ai lavori per interventi di necessità e di urgenza da eseguirsi nell'ambito dell'Agenzia della protezione civile.»

Art. 18.

1. L'art. 51 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 51 (*Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione e completamento dei lavori*). —

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto ai sensi della normativa vigente ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.»

Art. 19.


Abrogazioni

1. Sono abrogati il comma 4 dell'art. 15, il comma 3 dell'art. 30, il comma 5 dell'art. 34, il comma 2 dell'art. 36, gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, e i commi 4 e 5 dell'art. 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche.

Art. 20.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.



Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 27 gennaio 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

17R00096

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 gennaio 2017, n. 1.

Regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento.

(Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 31 gennaio 2017)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 gennaio 2017, n. 51;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'art. 11-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, i requisiti di idoneità dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, le caratteristiche costruttive e le modalità di gestione dei locali di pubblico spettacolo nonché le norme di semplificazione amministrativa.

2. Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

a) i locali di cui all'art. 3 di nuova costruzione;

b) i locali di cui all'art. 3 già esistenti e muniti di certificato di idoneità, nei quali si intendono realizzare ristrutturazioni sostanziali oppure significative variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli migliorativi della sicurezza;

c) tutti i luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

3. Per quanto riguarda la prevenzione degli incendi trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, e al relativo regolamento di esecuzione.

4. Resta ferma la normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

5. I termini relativi alle persone che nel presente regolamento compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso maschile e femminile. Si è rinunciato, in parte, a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) locali di pubblico spettacolo e trattenimento: l'insieme dei fabbricati e degli ambienti in tutto o in parte al chiuso, aperti al pubblico, destinati a spettacoli o trattenimenti nonché i servizi e i disimpegni ad essi annessi;

b) luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento: luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto dotati di impianti e attrezzature destinati a spettacoli o trattenimenti, con o senza strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, nonché i servizi ad essi annessi;

c) tecnico: il tecnico comunale competente per verificare l'idoneità del locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento. Nei casi in cui la legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, attribuisce alla Commissione provinciale per i pubblici spettacoli la competenza per la verifica dell'idoneità, il termine «tecnico» deve intendersi riferito a tale Commissione;

d) struttura tenda: costruzione temporanea smontabile e trasportabile, costituita di norma dalle pareti in stoffa e da una struttura portante interna leggera;


e) teloni o tettoie: strutture di copertura per il pubblico. Sono esclusi i cosiddetti «gazebo» di modeste dimensioni aperti almeno su tre lati e di facile spostamento;

f) impianto sportivo: spazio al chiuso o all'aperto nel quale si praticano attività sportive. È considerato impianto all'aperto anche l'impianto provvisto di copertura, che nella parte superiore sia aperto per almeno il quaranta per cento su almeno due lati contrapposti;

g) servizio di vigilanza antincendio: il servizio di presidio fisico dei vigili del fuoco da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivamente e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione;

h) servizio di presidio antincendio: il servizio per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. Deve essere garantito dal gestore, durante l'attività e attraverso la presenza di idoneo personale, nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento ove non sia prescritto il servizio obbligatorio di vigilanza dei vigili del fuoco;

i) persona abilitata: artigiano qualificato ai sensi della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, recante «Ordinamento dell'artigianato», e successive modifiche, e del relativo regolamento di esecuzione, oppure libero professionista iscritto all'albo professionale.



Art. 3.

Classificazione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento

1. Sono considerati locali di pubblico spettacolo e trattenimento:

- a) i teatri, ossia ambienti nei quali si svolgono prevalentemente rappresentazioni al pubblico sul palcoscenico;
- b) i cinematografi, ossia sale destinate prevalentemente alle proiezioni audiovisive;
- c) gli altri locali di spettacolo o di trattenimento aperti al pubblico, nei quali si tengono manifestazioni o attività culturali, educative o ricreative;
- d) i musei e gli ambienti per mostre, esposizioni e fiere;
- e) gli stadi, i palazzetti dello sport, le piscine, i campi sportivi e in genere i luoghi per attività sportive e ricreative.

Capo II

NORME GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

Sezione I

UBICAZIONE

Art. 4.

Ubicazione del locale

1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere facilmente accessibili ai mezzi di soccorso e permettere una rapida e agevole evacuazione fino al luogo sicuro.

2. Il tecnico stabilisce le distanze minime tra gli edifici e il perimetro del locale di pubblico spettacolo e trattenimento, tenuto conto in particolare della capienza del locale stesso, dell'intensità del traffico nella zona e dell'altezza degli edifici adiacenti.

3. I teatri con capienza superiore a duemila spettatori non possono essere incorporati in edifici adibiti ad altri usi. I teatri di capienza inferiore e tutti gli altri locali di pubblico spettacolo e trattenimento di qualsiasi capienza possono essere incorporati in edifici destinati ad altri usi, purché opportunamente compartimentati.

4. All'esterno del locale di pubblico spettacolo e trattenimento dev'essere prevista una superficie libera sufficiente a contenere, a giudizio del tecnico, un adeguato numero di spettatori defluenti dal locale. Il percorso per raggiungere la pubblica via o piazza deve essere in ogni caso il più breve possibile e mantenuto sempre libero.

Art. 5.

Strutture di separazione

1. Le strutture di separazione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento da altri edifici o ambienti devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60. Dette strutture devono estendersi convenientemente anche mediante sopraelevazione sui tetti per almeno 1 metro.

Art. 6.

Scena

1. Nei teatri o negli altri locali di pubblico spettacolo e trattenimento, dotati di palcoscenico, la scena deve essere facilmente accessibile dall'esterno.

2. Le distanze minime ammesse tra l'edificio contenente la scena e gli edifici prospicienti il perimetro libero sono stabilite dal tecnico, tenuto conto della complessità e pericolosità della scena nonché delle disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 7.

Abitazioni ed esercizi ammessi

1. Nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento sono ammessi soltanto, quali spazi ulteriori, quelli necessari alla gestione e all'amministrazione. L'abitazione del custode deve avere un ingresso indipendente ed essere separata dal resto del locale di pubblico spettacolo e trattenimento con strutture resistenti al fuoco almeno REI 60. Può essere consentita una porta di comunicazione con il locale di pubblico spettacolo e trattenimento, purché abbia caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60.

2. Nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento sono ammessi esercizi di bar, caffè e simili, destinati esclusivamente al servizio del locale stesso; eventuali esercizi non destinati esclusivamente al servizio del locale dovranno avere un'uscita indipendente.

Sezione II

STRUTTURE E MATERIALI

Art. 8.

Strutture e materiali consentiti


1. I requisiti di resistenza al fuoco e il dimensionamento degli elementi strutturali e di compartimentazione dei locali elencati all'art. 3 vanno valutati secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2007, avuto riguardo alla classificazione dei locali stessi in base al carico di incendio. In ogni caso devono essere rispettate le seguenti prestazioni minime in termini di dimensionamento delle strutture portanti e separanti:

- a) classe di resistenza al fuoco R 60 per le strutture portanti;
- b) classe di resistenza al fuoco REI 60 per le strutture separanti.

2. Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali devono essere le seguenti:

a) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere è consentito l'impiego dei materiali di classe uno o di rivestimenti in legno in ragione, al massimo, del cinquanta per cento della loro superficie totale, comprensiva di quella del pavimento, delle pareti, del soffitto e delle proiezioni orizzontali delle scale; per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe zero;

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe due e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe uno.



I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, quali tendaggi e simili, devono essere di classe non superiore a uno. È consentito l'uso di pavimenti in legno non classificato, purché stabilmente aderente a strutture non combustibili o rivestite con materiale di classe zero;

c) le poltrone e i mobili imbottiti devono essere di classe uno IM;

d) per i tavoli e i sedili è consentito l'impiego del legno;

e) i materiali di rivestimento delle pareti e dei soffitti di cui alle lettere a) e b), ad eccezione dei materiali di rivestimento non combustibili, devono essere messi in opera in aderenza con continuità agli elementi costruttivi oppure riempiendo con materiale incombustibile non deperibile eventuali intercapedini o sezionando le intercapedini stesse a comparti chiusi con elementi di fissaggio verticali e orizzontali in materiale incombustibile con interasse massimo di 1,20 metri. Le intercapedini non devono avere comunque profondità maggiore di 5 centimetri;

f) la classe di reazione al fuoco deve essere certificata a norma di legge;

g) i lucernari devono avere vetri infrangibili oppure materiali di classe uno;

h) per il palcoscenico e la sala è ammesso il pavimento in legno;

i) è consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni e interni.

Art. 9.

Intercapedini

1. Sono ammessi spazi destinati al passaggio di attrezzatura impiantistica o intercapedini, purché siano realizzati in materiale incombustibile e contengano solamente materiali incombustibili, fatta eccezione per i cavi elettrici, che devono essere del tipo autoestinguente.

Art. 10.

Materiali di decorazione e strutture appese

1. Sono ammessi controsoffitti in legno disposti a graticcio, purché la superficie coperta non superi il cinquanta per cento di quella totale e gli elementi di ancoraggio alle strutture portanti siano R 60.

2. Vanno rispettate le norme concernenti i sistemi di fissaggio delle strutture appese di cui al decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009, n. 51.

Art. 11.

Materiale scenico

1. Per la realizzazione della scena è ammesso l'impiego di legno o di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a due.

Art. 12.

Copertura dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento

1. Gli elementi strutturali principali della copertura del locale di pubblico spettacolo e trattenimento devono avere requisiti di resistenza al fuoco stabiliti in base alla classe dell'edificio.

Art. 13.

Finestre

1. Le aperture delle finestre non devono avere inferriate né chiusure fisse, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del tecnico; ove esistono finestre, almeno una di esse per ogni sala deve essere apribile ad anta.

Sezione III

SEPARAZIONE TRA SALA E SCENA

Art. 14.

Ambienti necessari alla scena e alla sala e loro separazione

1. Nei teatri di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), è prescritta la compartimentazione di classe di resistenza al fuoco almeno REI 60 fra sala e scena con i relativi ambienti annessi; fa eccezione il boccascena, per il quale il sipario deve essere di classe 1 di reazione al fuoco. È altresì prescritta la compartimentazione di classe di resistenza al fuoco almeno REI 60 tra la scena e i relativi ambienti annessi.

2. Nei teatri con capienza superiore a mille spettatori, il boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza.

3. Nei teatri con capienza fino a mille spettatori e negli altri locali di pubblico spettacolo e trattenimento muniti di palcoscenico, il tecnico stabilisce di volta in volta se, in relazione alle dimensioni ed alle condizioni di pericolosità della scena, il boccascena deve essere munito del sipario di sicurezza.

4. L'installazione del sipario di sicurezza non è obbligatoria nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capacità anche superiore a mille spettatori, nei quali solo saltuariamente vengono effettuate rappresentazioni teatrali su apposito palcoscenico.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SALA

Sezione I

PLATEA


Art. 15.

Locali sotto il livello stradale

1. Per locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza inferiore a ottocento spettatori è ammesso che il pavimento della sala sia a livello inferiore a quello stradale, purché:

a) sia previsto un solo piano interrato con dislivello massimo rispetto a quello stradale di metri 7,50;

b) sia prevista l'installazione di un ascensore di sicurezza oppure di una rampa pedonale rispondenti ai requisiti previsti dalle norme sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.



Art. 16.

Distribuzione dei posti a sedere

1. I posti a sedere devono essere distribuiti in settori con non più di centosessanta posti e un massimo di venti posti per fila o di venti file.

2. I settori devono essere nettamente separati l'uno dall'altro mediante passaggi trasversali. Ogni passaggio trasversale deve essere predisposto in corrispondenza delle porte di uscita situate nelle pareti laterali.

3. Fra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di larghezza utile non inferiore a metri 1,20; della stessa larghezza minima devono essere tutte le eventuali corsie longitudinali e trasversali. Su parere del tecnico è consentito accostare alle pareti laterali della sala fino a un massimo di quattro posti a sedere.

4. Per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento con meno di centocinquanta posti a sedere il tecnico stabilisce di volta in volta la larghezza delle corsie che, in ogni caso, non deve essere inferiore a metri 0,80.

5. Nei circhi equestri, in caso di rappresentazioni con animali, la prima fila di posti deve distare almeno un metro dal perimetro esterno della pista.

6. L'altezza delle ringhiere o delle balaustre deve essere non inferiore a 1 metro.

Art. 17.

Sistema delle vie di esodo

1. Le vie di esodo sono composte da:

- a) le porte di uscita della sala;
- b) i corridoi di disimpegno;
- c) le porte che conducono all'esterno;
- d) le scale e i passaggi in genere.

2. La larghezza utile complessiva delle vie di esodo deve essere calcolata come segue:

a) in ragione di un modulo (0,60 metri) ogni 60 spettatori in caso di locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si trovi a piano campagna o fino a una quota di più o meno 1 metro rispetto al piano campagna;

b) in ragione di un modulo (0,60 metri) ogni 40 spettatori in caso di locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si trovi fino a una quota di più o meno 7,50 metri rispetto al piano campagna;

c) in ragione di un modulo (0,60 metri) ogni 30 spettatori in caso di locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si trovi a una quota compresa tra più 7,50 e 14 metri rispetto al piano campagna;

d) per quote superiori a 14 metri, il tecnico stabilisce di volta in volta la larghezza e il numero delle uscite.

3. La larghezza utile di ogni singola via di esodo deve essere multipla del modulo (0,60 m) e comunque non inferiore a due moduli (1,20 m).

4. Devono essere previste come minimo tre uscite, di norma distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all'asse longitudinale dell'edificio. Qualora ciò risulti impossibile per le caratteristiche del locale di pubblico spettacolo e trattenimento, deve provvedersi ad

assicurare lo sfollamento dei vari settori con un opportuno studio del movimento del pubblico in uscita e il conseguente dimensionamento dei vari corridoi di disimpegno interni, in modo da offrire in ogni punto almeno un centimetro di passaggio per ogni spettatore. Per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento di capienza non superiore a 150 persone possono essere previste due sole uscite.

5. La lunghezza delle vie di esodo, misurata a partire dall'uscita di ogni sala fino a luogo sicuro, non deve essere superiore a 50 metri oppure a 70 metri, se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi. Per lunghezze superiori a 30 metri, i parametri relativi alla larghezza delle vie di esodo vanno aumentati del venti per cento.

6. L'altezza delle vie di esodo deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 metri.

7. La larghezza utile delle vie di esodo deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti, con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati quelli posti a un'altezza superiore a 2 metri e i corrimani con sporgenza non superiore ad 8 centimetri.

Art. 18.

Gradini nei passaggi

1. Nei passaggi interni alla sala sono di norma vietati i gradini; qualora in via eccezionale vengano ammessi, per impossibilità di superare il dislivello mediante rampe, devono applicarsi le norme previste per le scale, eccetto quelle relative al numero dei gradini.

2. Ogni gradino deve essere illuminato con apposite luci da collocarsi in modo che il gradino stesso sia visibile tanto da chi sale quanto da chi scende.

Art. 19.


Pendenza di corridoi o passaggi

1. L'eventuale pendenza dei corridoi o passaggi non può superare il rapporto di uno a dieci. Quando il pavimento inclinato immette su una scala, la pendenza deve cessare a una distanza di almeno metri 1,20 dalla scala stessa.

Art. 20.

Superfici sdruciolevoli

1. I pavimenti in genere, e i gradini in particolare, non devono avere superfici sdruciolevoli. Le superfici lungo le vie di esodo devono essere protette da neve e ghiaccio.



Sezione II

SISTEMAZIONE DEI POSTI PER GLI SPETTACOLI

Art. 21.

Posti a sedere fissi

1. La distanza tra lo schienale di una fila di posti e il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno 0,80 metri.

2. La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,50 metri con braccioli e di 0,45 metri senza braccioli.

3. Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo ed essere del tipo con sedile a ribaltamento automatico.

4. Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi.

5. Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi è consentito l'impiego temporaneo di sedie, purché collegate tra loro in gruppi di almeno otto o in file complete.

6. È vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e corridoi.

Art. 22.

Disposizione libera dei posti a sedere con la presenza di tavoli

1. È consentito l'uso di sedie, panche e tavoli disposti liberamente, a condizione che sia rispettato il numero massimo di posti a sedere di cui all'art. 16, comma 1.

2. I tavoli intorno ai quali sono raggruppate le sedie non devono distare oltre 5 metri dalle vie di esodo interne alla sala; queste devono portare agevolmente e direttamente alle uscite e avere una larghezza minima utile di 1,20 metri.

Art. 23.

Posti in piedi

1. Nessuno spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala.

2. Sono ammessi posti in piedi, a condizione che:

a) i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite;

b) siano stabilite le aree riservate ai posti in piedi e tali aree siano delimitate da barriere o cordoni che non ostacolino gli accessi alle vie di esodo e i passaggi;

c) il numero dei posti in piedi sia fissato in relazione alle aree stabilite ai sensi della lettera b) in ragione di tre spettatori per metro quadrato;

d) le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere, in modo da lasciare sempre libere le aperture di entrata e di uscita;

e) il numero dei posti in piedi previsti per ciascuna area sia indicato con opportuna segnaletica.

3. In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino a un massimo di due spettatori per metro quadrato di superficie destinata al pubblico.

Art. 24.

Capienza

1. La capienza deve essere stabilita come segue:

a) nei locali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e d), in misura pari al numero dei posti a sedere e in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedito capacità motorie;

b) nei locali di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), in misura pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadrato, con riferimento alla superficie complessiva disponibile al pubblico.

Sezione III

CONTROLLO ALL'INGRESSO - GUARDAROBA

Art. 25.

Barriere o cordoni per avviare il pubblico

1. La biglietteria deve essere ubicata in modo da non costituire intralcio all'uscita del pubblico in caso di emergenza.

2. Le eventuali barriere destinate a facilitare i controlli del pubblico devono potersi spostare, senza essere travolte, per effetto della sola spinta verso l'esterno, e senza che venga ristretta la larghezza dei passaggi verso le uscite.

3. È preferibile che le barriere siano tenute con cordoni fissati mediante ganci o collegamenti automatici che si sgancino facilmente sotto la pressione del pubblico.

4. Le barriere o cordoni devono essere aperti o rimossi non appena cessi la necessità di utilizzarli e ad ogni modo prima del termine dello spettacolo.

Art. 26.

Guardaroba

1. Il guardaroba è obbligatorio per tutti i locali di pubblico spettacolo e trattenimento. La sua ubicazione deve essere particolarmente curata, in modo che il servizio avvenga senza intralcio o creazione di controcorrenti nella circolazione del pubblico.

Sezione IV

SCALE

Art. 27.

Costruzione

1. Per le strutture portanti e i rivestimenti delle scale trova applicazione quanto previsto dall'art. 8.

2. Le scale devono avere ringhiere o balaustre atte a sopportare le forti sollecitazioni che possono derivare da un rapido e disordinato movimento del pubblico, anche se provocato da panico. L'altezza delle ringhiere o balaustre deve essere non inferiore a 1 metro.



Art. 28.

Illuminazione e aerazione

1. Le scale devono essere convenientemente illuminate. I vani scala devono essere almeno del tipo ventilato.

2. Per scala ventilata s'intende una scala superiormente provvista di apertura di aerazione con superficie minima pari a 1/20 della superficie in pianta della scala stessa, munita di sistema di apertura con comando a distanza posto in prossimità dell'entrata o dell'accesso alla scala.

Art. 29.

Distribuzione

1. Le scale devono essere di norma distribuite simmetricamente.

2. Ogni ordine di posti deve avere almeno due scale.

3. È ammesso che le scale conducano su un atrio, qualora le uscite verso l'esterno non distino più di 10 metri dall'asse della scala.

Art. 30.

Gradini, rampe, pianerottoli

1. I gradini devono essere di pianta rettangolare e avere pedate e alzate di dimensioni costanti, non inferiori a 30 centimetri per la pedata e non superiori a 18 centimetri per l'alzata.

2. Sono ammessi gradini di pianta trapezoidale, purché la pedata minima non sia inferiore a 23 centimetri e quella massima non superi i 38 centimetri.

3. Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di quindici gradini.

4. I pianerottoli devono avere almeno la stessa larghezza delle scale.

5. Nessuna sporgenza o rientranza deve esistere nelle pareti per un'altezza di 2 metri dal pavimento.

6. Tutte le scale devono essere munite di corrimano lungo le pareti, collocato entro un incavo del muro o comunque sporgente non oltre otto centimetri. Le estremità dei corrimani devono rientrare con dolce raccordo nel muro stesso.

7. Le scale di larghezza superiore a 3 metri devono essere dotate di corrimano centrale.

Art. 31.

Scale esterne per l'intervento dei vigili del fuoco

1. Per locali di pubblico spettacolo e trattenimento di particolare importanza il tecnico può prescrivere che sulle pareti esterne dell'edificio della sala e della scena siano collocate scale incombustibili fisse che consentano ai vigili del fuoco l'accesso ai vari piani del fabbricato e al tetto.

Sezione V

USCITE E CORRIDOI

Art. 32.

Tipi di porte ammessi

1. Le porte possono essere del tipo a ventola, purché il movimento di chiusura sia ammortizzato. I battenti delle porte non devono ostruire, quando sono aperti, passaggi, corridoi e pianerottoli. Le porte che danno sulle scale non devono mai aprirsi direttamente su una rampa, ma su un pianerottolo e in modo che la larghezza di questo non sia ridotta dai battenti. Le porte si devono aprire a spinta nel verso dell'esodo.

2. I serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di maniglione antipánico o altro sistema equivalente, da approvarsi dal tecnico. Essi devono comunque consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura o su uno qualsiasi dei battenti comandi in modo sicuro l'apertura completa del serramento. I maniglioni antipánico devono essere applicati orizzontalmente tra un'altezza di 0,80 e 1,10 metri dal suolo a ciascuno dei due battenti delle porte.

3. Le vie di esodo e le porte devono essere contrassegnate a norma.

4. Le porte devono essere di costruzione robusta. Eventuali parti vetrate devono essere realizzate con vetri infrangibili o di sicurezza.

5. È vietata la immobilizzazione delle porte, ma è consentita l'apposizione di un sigillo che non offra resistenza alla rottura.

6. Alla fine degli spettacoli le porte di uscita di cui il locale dispone devono poter essere utilizzate dal pubblico.

Sezione VI

ACUSTICA

Art. 33.

Acustica e isolamento acustico

1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere realizzati in modo da garantire il sufficiente isolamento acustico, per impedire il propagarsi di disturbi dall'esterno verso il locale e viceversa.

2. All'interno dei locali il livello sonoro non deve superare gli 85 dB (A).

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA

Sezione I


DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 34.

Scena

1. Nei teatri la scena comprende:

a) il palcoscenico col retropalco e le quinte laterali;



- b) il sottopalco o i sottopalchi;
- c) le gallerie di manovra;
- d) i piani forati.

Art. 35.

Deposito di materiali sulla scena

1. Nei teatri gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno e che non possono essere depositati nei magazzini possono essere collocati nella scena soltanto in luoghi a ciò destinati e comunque in modo da non ingombrare i passaggi.

Sezione II

CORRIDOI, SCALE, PORTE E USCITE VERSO L'ESTERNO

Art. 36.

Corridoi di disimpegno della scena

1. Ad eccezione dei magazzini, che possono comunicare direttamente con la scena, nei teatri tutti gli ambienti della scena devono accedere sui corridoi di disimpegno situati intorno alla scena stessa. Resta salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 1.

2. La larghezza di detti corridoi deve essere sufficiente al facile movimento degli artisti e delle masse e non può essere inferiore a metri 1,50 per quelli al piano di palcoscenico e a metri 1,20 per gli altri piani.

3. I corridoi devono condurre all'esterno con breve e facile percorso, attraverso passaggi e scale.

4. Il numero delle scale viene determinato in relazione all'importanza della scena e alle necessità funzionali e di sicurezza.

5. Per quanto riguarda la lunghezza delle vie di esodo vale quanto stabilito all'art. 17, comma 5.

Art. 37.

Scale a prova di fumo

1. Nei teatri più importanti il tecnico può richiedere che alcune scale abbiano almeno il carattere di scala a prova di fumo.

Art. 38.

Uscite ai piani di manovra

1. Nei teatri ogni ripiano della scena di cui all'art. 34, comma 1, deve essere provvisto di porte resistenti al fuoco e con chiusura automatica che diano su una via di esodo, in modo da servire di uscita al personale di scena e ai vigili del fuoco.

Art. 39.

Scale a chiocciola

1. Le scale a chiocciola vanno di norma evitate e possono essere autorizzate dal tecnico solo in via eccezionale.

Sezione III
SIPARIO DI SICUREZZA

Art. 40.

Funzionamento del sipario di sicurezza

1. Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione incombustibile, con buona tenuta alla propagazione del fumo, tra sala e palcoscenico.

2. Esso deve di regola funzionare a discesa verticale, chiudersi con velocità non minore di 0,25 metri al secondo e resistere a una pressione di almeno 45 daN per metro quadrato, senza che si verifichino inflessioni che possono compromettere il suo sicuro funzionamento.

3. Il sipario di sicurezza in posizione abbassata deve fare battuta sul piano di palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco sottostante.

Art. 41.

Comando del sipario di sicurezza

1. Il comando del sipario di sicurezza deve essere ubicato in posizione tale da consentire la facile e sicura manovra nonché la completa visibilità del sipario stesso durante l'operazione di discesa.

Art. 42.

Protezione del sipario di sicurezza

1. Su richiesta del tecnico il sipario di sicurezza deve essere protetto dal lato scena con dispositivo di raffreddamento a pioggia automatico o a comando manuale. Detto comando deve essere situato nello stesso punto del comando del sipario.


2. La portata dell'acqua di raffreddamento non deve essere inferiore a 1 litro al minuto per metro quadrato di sipario e deve essere distribuita in modo omogeneo su tutta l'area del sipario.

Art. 43.

Ulteriori disposizioni

1. L'installatore del sipario metallico deve sistemare gli organi per la manovra normale, quali la scatola di manovra e leva, il congegno di controllo, gli interruttori e le funi di manovra, in modo che chi aziona il sipario debba tenere la leva con la mano fino a che il sipario stesso abbia finito completamente la sua corsa; ciò significa che l'impianto deve essere provvisto di un cosiddetto ritorno automatico a zero.

2. Sia le funi che sospendono il sipario o i contrappesi, sia le funi motrici, devono avere un coefficiente di sicurezza di sei volte per trazione e flessione combinata; tutte le carrucole che servono per il rinvio di dette funi, così come il tamburo della macchina su cui si avvolgono e svolgono le funi stesse, devono rispondere pienamente alle disposizioni vigenti per le funi destinate ai mezzi di sollevamento.



3. Per una maggiore sicurezza dell'impianto, le funi devono essere almeno due; ciascun contrappeso del sipario deve quindi essere sospeso con due funi. Del pari le funi che provocano il movimento, o funi di trazione, devono essere almeno due.

4. L'impianto deve essere costruito in modo che in nessun caso le funi risultino sovraccariche; a tal fine va applicato un interruttore di massima, a meno che tale risultato non venga assicurato con altri mezzi o che il sistema adottato escluda il sovraccarico della fune.

5. Gli impianti devono essere muniti di un dispositivo di sicurezza destinato a bloccare il movimento quando il sipario incontra un qualsiasi ostacolo, cosicché il sipario si fermi automaticamente anche nel caso in cui la persona destinata alla manovra non si sia accorta dell'impedimento. Tale dispositivo di sicurezza deve funzionare anche in presenza di fumo.

6. La discesa del sipario tagliafuoco deve verificarsi per effetto di forza motrice o per effetto di gravità.

7. Se la discesa del sipario tagliafuoco avviene per effetto di forza motrice, il comando deve essere collocato in vicinanza del boccascena e in un luogo da cui il manovratore possa vedere se il sipario scendendo incontra ostacoli.

8. La discesa del sipario tagliafuoco per effetto di gravità deve potersi eseguire dalla stessa posizione di cui al comma 7 per effetto di strappo.

9. Il sipario manovrato con forza motrice deve essere provvisto di fine corsa.

10. Ogni sipario deve essere munito di un freno automatico che si aziona in assenza di alimentazione del motore e che non entri in funzione nella manovra per gravità; in quest'ultimo caso il dispositivo deve essere munito di sistema di bilanciamento del peso e di limitazione della velocità.

11. Il sipario deve essere robusto e costruito in modo da evitare oscillazioni; in posizione abbassata deve essere garantita su tutto il perimetro la chiusura ermetica e resistente al fuoco.

12. Devono essere installati due quadri di manovra per il sipario di sicurezza e i servizi ausiliari del suo funzionamento: l'uno situato sul palcoscenico in prossimità del posto del personale di servizio in proscenio, l'altro fuori della scena in posizione di facile accesso dall'esterno. Detti quadri devono comprendere:

- a) il comando ordinario del sipario;
- b) il comando a caduta per gravità;
- c) il comando della pioggia di protezione del sipario di sicurezza;
- d) il comando di apertura dei lucernari per il tiraggio.

Sezione IV

APERTURE PER IL TIRAGGIO, CAMERINI E CAMERONI, LABORATORI E MAGAZZINI, SPETTACOLI ACROBATICI

Art. 44.

Aperture per regolare il tiraggio in caso d'incendio

1. La scena deve presentare nella parte alta e lontana dal boccascena una o più aperture di ampiezza tale da consentire un efficace tiraggio in caso d'incendio; tali aperture, sopraelevate sul piano del tetto, devono essere munite di serramenti con congegni di apertura e di chiusura che possano funzionare sia a comando manuale che automatico.

2. La superficie complessiva di tali aperture deve risultare non inferiore a un trentesimo della superficie in pianta del palcoscenico.

Art. 45.

Camerini e cameroni

1. I camerini e cameroni per artisti devono essere sistemati in compartimento antincendio separato dalla scena.

2. Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con l'esterno devono avvenire esclusivamente a mezzo dei corridoi di disimpegno e delle scale previsti dall'art. 36.

Art. 46.

Laboratori

1. I laboratori a servizio del teatro devono essere ubicati di norma nell'edificio della scena e sempre esternamente ai muri perimetrali della scena propriamente detta. Tali laboratori possono essere eventualmente serviti da scale o ascensori che conducano nei corridoi di disimpegno della scena.

2. Ciascun laboratorio deve formare compartimento antincendio di classe almeno REI 60 e avere finestre di aerazione diretta verso l'esterno.

Art. 47.


Magazzini

1. Sul piano costruttivo i magazzini devono rispondere alle stesse norme previste per i laboratori, fatta eccezione per le aperture di aerazione.

Art. 48.

Spettacoli acrobatici

1. Nella costruzione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento in cui possono svolgersi esercizi acrobatici a considerevole altezza, devono essere predisposti opportuni attacchi per l'installazione di trapezi e simili attrezzi, nonché per la rete di sicurezza.



*Capo V*DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LE CABINE CINEMATOGRAFICHE

Art. 49.

Cabina di proiezione per pellicole infiammabili

1. Se vengono proiettate pellicole infiammabili, la cabina di proiezione deve essere compartimentata almeno REI 60 e deve essere garantita una opportuna aerazione.

2. Le feritoie di proiezione e di spia devono essere munite di cristalli di idoneo spessore e non devono avere dimensioni superiori alle necessità funzionali.

Art. 50.

Mezzi di spegnimento mobili

1. Presso i proiettori mobili deve essere tenuto almeno un estintore con capacità estinguente minima 21 A/89BC.

Art. 51.

Cabina di proiezione per pellicole di sicurezza

1. È consentito che le cabine cinematografiche con uso di pellicole di sicurezza non siano presidiate permanentemente dall'operatore, a condizione che la cabina disponga di impianto automatico di spegnimento e che l'operatore sia reperibile all'interno del locale di pubblico spettacolo e trattenimento durante la proiezione.

*Capo VI*NORME IGIENICHE E IMPIANTI TECNICI
DELLE STRUTTURE FISSE*Sezione I*

NORME IGIENICHE

Art. 52.

Servizi igienici

1. Ogni locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere dotato di un adeguato numero di servizi igienici, in pari numero per uomini e donne, appositamente segnalati e distribuiti in modo da servire uniformemente ogni ordine di posti. Deve essere previsto almeno un servizio igienico ogni 90 persone.

2. Ogni servizio igienico deve essere preceduto da un antivano di adeguate dimensioni dotato di lavabi in numero di uno ogni due vasi.

3. I servizi igienici e gli antivani devono essere adeguatamente ventilati, preferibilmente in modo naturale.

4. Devono essere osservate le specifiche norme sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 53.

Impianto di ventilazione

1. Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere installato un impianto di ventilazione.

2. Si può ricorrere alla ventilazione naturale, rispettando il parametro di 4 metri cubi di volume per persona, riferito agli ambienti accessibili al pubblico.

Art. 54.

Caratteristiche degli impianti di ventilazione

1. Gli impianti di condizionamento e di ventilazione devono essere progettati, messi in servizio e tenuti in esercizio secondo le norme di buona tecnica. Ove sono allestiti appositi ambienti per fumatori, trova applicazione quanto stabilito dalla normativa tecnica provinciale.

2. Il numero delle persone deve essere computato in base al numero massimo di frequentatori ammesso nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento.

3. La velocità dell'aria nelle zone occupate dal pubblico non deve superare, dal pavimento fino all'altezza di 2,50 metri, il valore di 0,20 metri per secondo. Nelle vicinanze delle bocchette di estrazione, se queste si trovano nella zona occupata dalle persone, possono essere ammesse velocità maggiori, purché l'ubicazione e la forma delle bocchette siano tali che la corrente d'aria non arrechi disturbo alle persone.

4. La temperatura e l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro i seguenti limiti:

a) nei periodi in cui non è necessaria la refrigerazione dell'aria, la temperatura interna deve essere mantenuta tra i 18°C e 20°C e l'umidità relativa deve essere compresa tra il 45 e il 60 per cento;

b) nei periodi in cui è necessaria la refrigerazione dell'aria, la differenza di temperatura tra l'esterno e l'interno non deve superare il valore di 6°C e l'umidità relativa deve essere compresa tra il 40 e il 50 per cento.

Art. 55.

Impianti regolatori della temperatura


1. Gli impianti di condizionamento o di ventilazione devono essere dotati di rilevatori e regolatori della temperatura e dell'umidità relativa, tarati in base ai limiti di cui all'art. 54.

*Sezione II*IMPIANTI DI RISCALDAMENTO,
IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CUCINE

Art. 56.

Impianti per la produzione di calore

1. Sono ammessi impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, purché eseguiti nel rispetto delle norme generali.



Art. 57.

Dispositivi di intercettazione per impianti di ventilazione

1. Il passaggio delle condotte di ventilazione attraverso muri tagliafuoco e fra sala e scena deve essere evitato il più possibile.

2. Quando tale passaggio risulti assolutamente necessario, le condotte devono essere provviste di serrande tagliafuoco, comandate da un sistema di rilevazione d'incendio posto in corrispondenza dell'attraversamento.

Art. 58.

Cucine

1. All'interno dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento è ammessa la presenza di impianti di cucina, lavanderia e lavaggio stoviglie, purché eseguiti nel rispetto delle norme generali.

*Sezione III*NORME PARTICOLARI PER L'IMPIANTO ELETTRICO
E DI ILLUMINAZIONE

Art. 59.

Generalità

1. L'impianto elettrico e di illuminazione deve rispettare le norme CEI 64-10 nel testo vigente.

2. Il livello di illuminazione d'emergenza dovrà garantire i 5 lux a un'altezza di 1 metro su tutte le uscite e sulle vie di esodo.

Sezione IV

IMPIANTO PER ESTINZIONE INCENDI

Art. 60.

Impianto idrico antincendio

1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere muniti di impianto a nastro o a idranti.

2. Il numero e la posizione dei nastri o degli idranti devono essere scelti in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell'area protetta.

Art. 61.

Impianto idrico esterno

1. Nelle vie e piazze adiacenti ai locali di pubblico spettacolo e trattenimento di capienza superiore a mille spettatori deve essere installato, ove non esista già, in posizione facilmente accessibile e opportunamente segnalata, almeno un idrante esterno.

Art. 62.

Altri mezzi di estinzione

1. In aggiunta all'impianto idrico antincendi devono essere opportunamente distribuiti nei vari ambienti estintori portatili del tipo e nella quantità stabilita dal tecnico.

Capo VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE

Sezione I

NORME GENERALI

Art. 63.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli impianti sportivi e alle piscine nei casi previsti dall'art. 7 della legge provinciale 13 maggio 1992 n. 13, e successive modifiche.

2. Trovano in ogni caso applicazione le specifiche tecniche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e delle federazioni sportive nazionali.

Art. 64.

Ubicazione

1. L'ubicazione dell'impianto deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

2. Le vie di esodo del pubblico devono avere una larghezza globale pari alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto, se l'esodo è possibile nei due sensi, o pari alla larghezza complessiva delle uscite, se l'esodo è possibile in un solo senso.

3. In caso contrario, devono essere previsti spazi scoperti di superficie tale da poter contenere il pubblico, entro un raggio di 50 metri dalle uscite dell'impianto, presupponendo una densità di affollamento di una persona per metro quadrato.


4. La separazione dagli ambienti nei quali si svolgono altre attività soggette alle norme di prevenzione incendi deve essere realizzata con strutture almeno REI 60.

Art. 65.

Area dell'impianto

1. L'area per la realizzazione di un impianto, oltre che corrispondere ai requisiti di cui all'art. 64, deve essere scelta in modo che la viabilità garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento; in particolare, l'area deve consentire la sistemazione, in prossimità o a confine dell'impianto, di uno o più parcheggi, calcolati in base ai regolamenti esistenti e alla capienza globale dell'impianto.

2. L'area minima complessiva del parcheggio deve essere conforme al regolamento edilizio vigente e comunque non inferiore a un posto macchina ogni quattro persone; tale valore può essere ridotto in ragione della capacità oraria di trasporto dei mezzi pubblici che servono l'impianto.



Art. 66.

Strutture e materiali

1. Non è consentito l'uso di coperture pressostatiche.

Art. 67.

Capienza

1. La capienza nella zona spettatori si ottiene dividendo lo sviluppo in metri lineari dei gradoni adibiti a posti a sedere per il coefficiente 0,48.

2. La capienza nella zona per le attività sportive deve essere valutata in funzione delle attività sportive previste ed è costituita dal numero dei praticanti e degli addetti.

Art. 68.

Settori

1. Gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a diecimila e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a quattromila devono avere la zona destinata agli spettatori suddivisa in settori. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a diecimila spettatori negli impianti all'aperto e a quattromila in quelli al chiuso.

2. Ogni settore deve essere separato da quello adiacente con divisorie di materiali non combustibili di altezza non inferiore a 2,20 metri. Le divisorie devono essere in grado di sopportare una spinta statica orizzontale, uniformemente distribuita, non minore di 80 daN/m applicata a 2,20 m dal piano d'imposta e una spinta statica orizzontale di almeno 80 daN/mq uniformemente distribuita su tutta la superficie fino ad una altezza di 2,20 m dal piano d'imposta.

3. Ogni settore deve avere un sistema di vie di esodo indipendente e chiaramente identificabile con apposita segnaletica.

4. Per gli impianti all'aperto di cui al comma 1 la zona destinata agli spettatori deve essere separata dall'area destinata all'attività sportiva con le divisorie di cui al comma 2 o con un fossato di almeno 2,50 metri di profondità e di larghezza.

5. È consentita la comunicazione tra i settori attraverso porte metalliche.

Art. 69.

Sistema di vie di esodo

1. Il sistema di vie di esodo per la zona destinata agli spettatori deve essere indipendente da quello della zona destinata alle attività sportive. La separazione deve essere realizzata in conformità a quanto previsto dall'art. 68. È consentita la comunicazione tra i suddetti sistemi di vie di esodo attraverso porte metalliche.

2. Per gli impianti al chiuso, la larghezza utile complessiva delle vie di esodo deve essere dimensionata secondo i criteri di cui all'art. 17.

3. Per gli impianti all'aperto, la larghezza utile complessiva delle vie di esodo deve essere dimensionata in ragione di un modulo (0,60 metri) ogni 250 spettatori.

4. La larghezza utile di ogni singola via di esodo deve essere multipla del modulo (0,60 m) e comunque non inferiore a due moduli (1,20 m).

5. Le scale e le rampe per il deflusso degli spettatori dalle tribune devono avere la stessa larghezza complessiva delle vie di esodo.

6. Nella determinazione della larghezza delle vie di esodo vanno computati i vani di ingresso, purché dotati di serramenti apribili anche verso l'esterno.

7. I gradini delle scale di deflusso degli spettatori dalle tribune devono essere di pianta rettangolare e avere pedate e alzate di dimensioni costanti, non inferiori a 30 centimetri per la pedata e non superiori a 18 centimetri per l'alzata.

8. Il numero delle uscite per gli spettatori non può in ogni caso essere inferiore a due per ogni settore o per ogni impianto che non sia suddiviso in settori.

Art. 70.

Distribuzione interna

1. Le scale di smistamento degli spettatori sulla tribuna non possono avere larghezza utile inferiore a 1,20 metri e servire più di venti posti per fila e per parte. In ogni caso devono essere predisposte due scale di smistamento laterali.

2. Ogni quindici gradoni per i posti a sedere si deve avere un passaggio parallelo ai gradoni stessi di larghezza utile non inferiore a 1,20 metri.

3. I gradoni per i posti a sedere devono avere una pedata non inferiore a 0,60 metri e una alzata compresa tra 0,40 e 0,60 metri.

4. Le rampe delle scale di smistamento degli spettatori sulle tribune devono essere rettilinee. I gradini di ogni rampa devono avere alzata e pedata di dimensioni costanti, non superiori a 25 centimetri per l'alzata e non inferiori a 23 centimetri per la pedata.

5. Il tecnico può ammettere anche posti in piedi, a condizione che siano osservate le norme generali di sicurezza, come la predisposizione di barriere frangifolla, l'ideale posizionamento delle zone per i posti in piedi, la funzionalità delle vie di esodo e il calcolo statico. Trovano in ogni caso applicazione, oltre alle disposizioni del presente articolo, quelle di cui agli articoli 67, 68 e 69.


6. In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, trova applicazione quanto previsto dall'art. 23, comma 3.

Art. 71.

Servizi igienici

1. Il servizio igienico è costituito da almeno un vaso, tre orinatoi e due lavabi per gli uomini e quattro vasi e due lavabi per le donne.

2. Deve essere previsto un servizio igienico ogni cinquecento persone.



3. Per impianti sportivi con capienza fino a 250 persone il servizio igienico è costituito da almeno un vaso, un orinatoio e un lavabo per gli uomini e due vasi e un lavabo per le donne.

4. I servizi igienici devono essere adeguatamente ventilati, preferibilmente in modo naturale.

5. Devono essere osservate le specifiche norme sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 72.

Spogliatoi

1. Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 metri quadrati al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno sei docce, due lavabi, due vasi e due orinatoi.

2. Ogni spogliatoio deve avere almeno centocinquanta lux di luminosità al pavimento nonché aerazione naturale pari ad un ottavo della superficie dello spogliatoio o aerazione meccanica con ricambi d'aria di almeno 25 metri cubi per persona per ora.

3. Devono essere previsti almeno due spogliatoi.

4. Per chi arbitra deve essere previsto un apposito spogliatoio, distinto per sesso, della superficie minima di 10 metri quadrati al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno due docce, un lavabo e un vaso.

Art. 73.

Pronto soccorso

1. Negli impianti con capienza superiore a diecimila spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni diecimila spettatori. I posti di pronto soccorso devono essere distribuiti in modo da garantire un servizio uniforme per i vari settori.

2. Negli impianti con capienza fino a diecimila spettatori il posto di pronto soccorso, che comunque deve essere previsto, può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.

3. Per impianti con capienza superiore a mille spettatori deve essere comunque previsto un posto di pronto soccorso a servizio esclusivo delle zone per attività sportive.

4. Il posto di pronto soccorso deve essere agevolmente raggiungibile dall'esterno.

Art. 74.

Depositi

1. Devono essere previsti uno o più locali di deposito per le attrezzature sportive, comunicanti con l'area destinata alle attività.

2. I depositi per altri materiali combustibili devono essere ubicati in locali separati con strutture almeno REI 60; le eventuali comunicazioni devono avvenire con porte almeno REI 60 munite di congegno di autochiusura.

3. È comunque vietato il deposito di sostanze infiammabili, salvo i limitati quantitativi necessari per usi igienico-sanitari.

Art. 75.

Dispositivi di controllo degli spettatori

1. Negli impianti con capienza superiore a diecimila spettatori all'aperto e quattromila al chiuso deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione delle zone e degli accessi per gli spettatori, con registrazione delle relative immagini.

Art. 76.

Recinzioni esterne

1. Gli impianti all'aperto di capacità superiore a cinquemila spettatori devono avere una recinzione esterna, costituita da materiale non combustibile di altezza non inferiore a 2,50 metri. La recinzione deve essere in grado di sopportare una spinta statica orizzontale, uniformemente distribuita, non minore di 80 daN/m applicata al punto più alto e una spinta statica orizzontale di almeno 80 daN/mq uniformemente distribuita su tutta la superficie fino ad una altezza di 2,50 m dal piano d'imposta.

2. La recinzione deve essere munita di varchi in corrispondenza delle uscite dell'impianto.

3. Ogni varco deve avere almeno larghezza pari a quella della corrispondente uscita dell'impianto e può essere munito di cancelli che devono rimanere aperti durante le manifestazioni.

4. La suddivisione in settori di cui all'art. 68 e la suddivisione di cui all'art. 69 prevista per l'indipendenza del sistema di vie di esodo per la zona spettatori da quello della zona destinata alle attività sportive devono avere le stesse caratteristiche fino alla recinzione esterna.

Art. 77.


Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi

1. Negli impianti al chiuso con un numero di spettatori superiore a mille e negli ambienti interni degli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a cinquemila deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.

Art. 78.

Impianti antincendio

1. Gli impianti al chiuso con un numero di spettatori superiore a cento e quelli all'aperto con un numero di spettatori superiore a cinquemila devono essere provvisti di impianti antincendio con idranti o naspi in numero e ubicazione tali da consentire l'intervento in ogni punto dell'impianto.



*Sezione II**PISCINE**Art. 79.**Norme sanitarie*

1. L'agibilità delle piscine è subordinata all'osservanza delle norme sanitarie.

*Art. 80.**Vasca*

1. Le pareti della vasca devono essere perpendicolari e rivestite di materiale antisdrucchiolevole di colore chiaro, da impiegarsi anche per il fondo della vasca. Per almeno una profondità di 0,80 metri le pareti non devono avere rientranze o sporgenze.

2. La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina di larghezza non inferiore a 2 metri rivestita di materiale antisdrucchiolevole.

3. Possono essere realizzate gradinate di accesso, purché opportunamente evidenziate e prive di spigoli vivi.

*Art. 81.**Impianti per i tuffi*

1. Gli impianti per i tuffi devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) i trampolini e le piattaforme devono avere superficie antisdrucchiolevole;

b) le piattaforme, a partire dai 5 metri di altezza, devono essere rigide, misurare non meno di 5 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza e avere un parapetto alto almeno 1,10 metri su tre lati;

c) le scale per altezze superiori ai 3 metri devono essere a gradini in esecuzione normale con pendenza massima di 75 gradi oppure a chiocciola. Ogni rampa non deve superare i 3 metri di dislivello. La larghezza del pianerottolo al piede della scala non deve essere inferiore a 1,20 metri;

d) la profondità dell'acqua sotto l'impianto per i tuffi dev'essere la seguente:

1) per i trampolini (altezza dal pelo dell'acqua da 1 a 3 metri): 3,50 metri, con larghezza della fossa sottostante al trampolino di almeno 3,5 metri sui lati e rispettivamente 4 o 6 metri di fronte. Il trampolino deve sporgere di almeno un metro dal bordo della vasca;

2) per le piattaforme (altezza dal pelo dell'acqua da 5 a 10 metri): almeno 5 metri, con larghezza della fossa sottostante alla piattaforma di almeno 8 metri e lunghezza di almeno 18 metri; alla fine dei 18 metri dev'essere previsto un raccordo.

*Art. 82.**Capienza della piscina*

1. La capienza di una vasca deve essere calcolata in relazione alla superficie dello specchio d'acqua, nella misura di 4 metri quadrati per ogni bagnante.

2. La superficie complessiva del solario non deve essere minore del doppio di quella dello specchio d'acqua.

3. La capienza complessiva dell'impianto va valutata in ragione di 2 metri quadrati per persona.

*Art. 83.**Accesso alle vasche*

1. L'accesso alle vasche deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e zampilli che garantiscano la pulizia del bagnante.

*Art. 84.**Servizi igienici e spogliatoi*

1. Oltre ai servizi igienici di cui all'art. 71 deve essere prevista almeno una doccia ogni 50 metri quadrati di superficie d'acqua.

2. Devono essere previsti spogliatoi in ragione di uno ogni 40 metri quadrati di superficie d'acqua.

*Art. 85.**Servizio di salvataggio*

1. Il servizio di salvataggio deve essere svolto da un numero adeguato di assistenti bagnanti abilitati. Tale numero non deve essere inferiore a due per una superficie d'acqua delle vasche fino a 1.000 metri quadrati. Per ogni ulteriore superficie d'acqua fino a 500 metri quadrati dovrà essere aggiunto un assistente bagnante. Se la superficie d'acqua complessiva non è ben visibile e controllabile, il tecnico può prescrivere un numero maggiore di assistenti bagnanti.

2. Per stabilimenti balneari situati sulle sponde di laghi, il servizio di salvataggio deve prevedere almeno un assistente bagnante ogni 50 metri di spiaggia; in ogni caso il numero di assistenti bagnanti non può essere inferiore a due.

*Sezione III**IPPODROMI, AUTODROMI E MOTODROMI**Art. 86.**Ippodromi*

1. Negli ippodromi la pista, la zona del peso, i passaggi e le zone di sosta dei cavalli devono essere recintati con staccionate o cancellate o siepi di sufficiente spessore, in modo da essere completamente isolati dal pubblico, che non deve avervi accesso.

2. Nel caso in cui il pubblico sia ammesso all'interno della pista o in ogni caso in cui non possa essere evitato



il transito degli spettatori in zone utilizzate anche per il passaggio dei cavalli, queste ultime devono essere provviste di aperture munite di infissi tali da non consentire il contemporaneo transito dei cavalli e degli spettatori.

3. Per la giuria deve essere prevista una torretta o una tribuna, da porsi al centro del campo per le corse al trotto e all'esterno della pista – all'altezza del palo d'arrivo – per le corse al galoppo, completamente isolata dal pubblico mediante una recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a metri 2,20.

4. Per le corse al trotto deve essere prevista anche una tribunetta sopraelevata, all'interno delle piste, per il giudice di partenza. Anch'essa deve essere isolata dal pubblico.

Art. 87.

Piste per competizioni per auto e motoveicoli

1. Per le competizioni velocistiche per auto e motoveicoli trovano applicazione le norme di sicurezza per l'agibilità di piste e strade di cui all'allegato A.

Capo VIII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 88.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle manifestazioni all'aperto quali feste campestri e di paese, feste e rappresentazioni in strutture tenda, circhi, concerti, rappresentazioni teatrali, manifestazioni o competizioni sportive e simili.

Art. 89.

Idoneità dei luoghi

1. Per l'idoneità dei luoghi devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a) va possibilmente evitato che il luogo della manifestazione si trovi nell'immediata vicinanza di strade di passaggio trafficate, linee ferroviarie, fiumi o precipizi, oppure sotto il livello stradale o di eventuali parcheggi o in zone sottostanti a viadotti o ponti. In presenza di queste o analoghe fonti di pericolo, si dovrà provvedere alla mitigazione delle stesse adottando adeguate misure di sicurezza;

b) deve essere presente un'adeguata area di parcheggio;

c) la struttura tenda deve disporre di un'adeguata quantità di uscite. Si applica il seguente parametro: 1 cm/persona e comunque almeno 3 uscite;

d) gli stand gastronomici, i chioschi e i banchi di mescita, di seguito denominati stand, i locali attigui e gli impianti delle strutture tenda devono essere forniti di sufficiente illuminazione nonché di illuminazione di emergenza, affinché venga assicurato al pubblico un servizio efficace e una sicura evacuazione in caso di incidenti o malfunzionamenti;

e) le uscite, le vie di esodo e i servizi sanitari devono essere adeguatamente segnalati;

f) la collocazione degli allestimenti, come palcoscenico, tavoli, panche, sedie, stand e simili, non deve ostruire o limitare le uscite e le vie di esodo;

g) per la sistemazione dei posti a sedere, con o senza la presenza di tavoli, devono essere rispettate, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 16, 21 e 22. In caso di sistemazione di posti in piedi su aree libere, si applica il parametro di 3 persone per metro quadrato;

h) gli stand e gli altri oggetti difficilmente spostabili non devono limitare l'accesso ai mezzi di intervento e soccorso. A tal fine devono essere rispettati i seguenti parametri:

- 1) larghezza minima di passaggio: 3,5 metri;
- 2) altezza minima di passaggio: 4 metri;
- 3) raggio minimo di volta: 13 metri;

i) per il sistema delle vie di esodo, devono essere in genere osservate le disposizioni di cui all'art. 69; in caso di utilizzo di cortili interni, circondati da mura o altro, si applicano per il dimensionamento delle vie di esodo le disposizioni di cui all'art. 17;

j) il servizio antincendio deve essere garantito per l'intera durata della manifestazione. Per quanto riguarda la presenza obbligatoria dei vigili del fuoco, si applica quanto stabilito dall'art. 110;

k) il luogo della manifestazione deve disporre di sufficienti unità di servizi igienici, distinti per sesso, nonché di servizi igienici accessibili alle persone con disabilità;

l) le vie e le strade di accesso al luogo della manifestazione devono essere tenute costantemente libere per garantire il libero accesso ai mezzi di soccorso e di intervento;


m) deve essere eliminato qualsiasi pericolo di caduta sul luogo della manifestazione. La strutturazione di ringhiere, steccati, transennature e protezioni simili deve essere realizzata in modo tale da evitare l'arrampicata o la caduta, anche attraverso. I condotti posati a terra, come cavi della corrente e tubature dell'acqua, devono essere coperti in modo da risultare percorribili.

Art. 90.

Allestimento di tribune temporanee e palchi per il pubblico

1. La capienza della tribuna spettatori è calcolata dividendo lo sviluppo in metri lineari dei gradoni adibiti a posti per spettatori per il coefficiente di 0,48.

2. Ogni quindici gradoni per i posti degli spettatori si deve avere un passaggio parallelo ai gradoni stessi di larghezza utile non inferiore a 1,20 metri.



3. La tribuna deve essere dotata di scale di smistamento per gli spettatori, che devono avere una larghezza utile non inferiore a 1,20 metri e servire non più di venti posti per fila e per parte. In ogni caso devono essere predisposte due scale di smistamento laterali.

4. Le rampe delle scale di smistamento degli spettatori sulle tribune devono essere rettilinee. I gradini di ogni rampa devono avere alzata e pedata di dimensioni costanti, non superiori a 25 centimetri per l'alzata e non inferiori a 23 centimetri per la pedata.

5. Per le tribune in strutture tenda, la larghezza utile complessiva delle vie di esodo deve essere dimensionata secondo i criteri di cui all'articolo 17.

6. Per le tribune all'aperto, la larghezza utile complessiva delle vie di esodo deve essere dimensionata in ragione di un modulo (0,60 metri) ogni 250 spettatori.

7. La larghezza utile di ogni singola via di esodo deve essere multipla del modulo (0,60 metri) e comunque non inferiore a due moduli (1,20 metri).

8. Il numero delle uscite non può in ogni caso essere inferiore a due.

9. Le scale delle uscite di deflusso dalle tribune devono avere ringhiere o balaustre atte a sopportare le forti sollecitazioni che possono derivare da un rapido e disordinato movimento del pubblico, anche se provocato da panico.

10. I gradini delle scale di deflusso devono essere di pianta rettangolare e avere pedate e alzate di dimensioni costanti, non inferiori a 30 centimetri per la pedata e non superiori a 18 centimetri per l'alzata.

11. Le ringhiere e le balaustre della tribuna devono avere un'altezza non inferiore a 1 metro ed essere realizzate in modo tale da evitare l'arrampicata oppure la caduta, anche attraverso.

12. Le uscite di deflusso dalle tribune e le successive vie di esodo devono essere adeguatamente segnalate.

13. I palchi, i podi e le pedane, allestiti per l'intrattenimento del pubblico, che eccedono le modeste dimensioni, sono soggetti, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 91.

Installazione e allestimento degli impianti per cucine e simili

1. Per gli impianti di produzione di calore, alimentati con combustibili gassosi, con una potenzialità termica fino a 35 kW, installati in occasione di manifestazioni pubbliche all'aperto, con o senza stand, valgono i seguenti requisiti minimi:

a) dev'essere dimostrato il rispetto della normativa tecnica sugli impianti a gas tramite certificazione da parte dell'installatore;

b) gli impianti e le apparecchiature di produzione di calore devono essere posizionati a una distanza minima di 5 metri dalla struttura tenda;

c) gli impianti e le apparecchiature di produzione di calore devono essere protetti e rivestiti, verso materiali infiammabili, con lamiere in latta o cartongesso o comunque con altro materiale non infiammabile;

d) il deposito del gas non può superare una capacità di 75 kg per ambito cucina. Per l'ammissione di un deposito del gas con capacità superiore a 75 kg è necessario il collaudo antincendio;

e) i contenitori del gas devono essere sistemati al di fuori dello stand in un'area non accessibile al pubblico, non esposta al sole e protetta con apposita recinzione non infiammabile;

f) all'interno degli stand, nei locali attigui e nelle strutture tenda a cui il pubblico può accedere non possono essere immagazzinati contenitori di gas liquido, indipendentemente dalla potenzialità termica dell'impianto;

g) i depositi del gas e le apparecchiature di cottura devono essere sufficientemente areati; deve essere inoltre rispettata una distanza di almeno 4,50 metri da pozzi o canali nonché da aperture di aerazione o da aperture in comunicazione con locali, la cui pavimentazione sia sotto il livello del terreno;

h) gli allacciamenti alle apparecchiature utilizzatrici si effettuano principalmente con tubazioni fisse. È consentito installare una tubazione flessibile della lunghezza massima di 2 metri; in questo caso deve essere utilizzata una tubazione in metallo omologata. Per una lunghezza massima di 1,50 metri può essere utilizzata anche una tubazione omologata in plastica UNI-Cig 7140. La condotta principale di allacciamento del gas deve essere dotata di un limitatore di flusso adeguato al rendimento degli apparecchi utilizzatori;

i) le apparecchiature dell'impianto cucina devono essere fornite di un impianto automatico di interruzione del flusso a sensibilità termica; gli impianti di approvvigionamento di gas devono essere forniti di una chiusura manuale anche all'interno del locale cucina e simili;

j) nella cucina e negli altri luoghi o ambienti, in cui vengono utilizzati impianti di produzione di calore deve essere presente almeno un estintore con una capacità di spegnimento minima di 34A-233B-C oltre che una coperta antifiama.


2. Le prescrizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), si applicano anche per gli impianti di produzione di calore con alimentazione elettrica ove, in caso di utilizzo di oli o grassi da cucina, esista la possibilità di fiammate.

3. Per gli impianti di produzione di calore, alimentati con combustibili gassosi, con una potenzialità termica superiore a 35 kW, trova applicazione il decreto ministeriale 12 aprile 1996, e successive modifiche.

Art. 92.

Impianto idrico antincendio

1. Il tecnico valuta di volta in volta se il luogo di pubblico spettacolo e trattenimento è adeguatamente protetto mediante idranti o altri mezzi di spegnimento.



Art. 93.

Obbligo di certificazioni

1. A seconda del tipo di manifestazione l'organizzatore deve produrre al tecnico la seguente certificazione, redatta da persona abilitata:

a) dichiarazione attestante il corretto montaggio e la corretta messa a terra dell'impianto elettrico nonché il corretto montaggio dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto di illuminazione di emergenza nel luogo della manifestazione, all'interno della struttura tenda, sulla tribuna e lungo le vie di esodo. Ogni stand deve inoltre disporre di una luce di emergenza. L'illuminazione di emergenza non è necessaria in caso di manifestazioni all'aperto esclusivamente diurne;

b) collaudo statico annuale dell'intera struttura tenda;

c) dichiarazione attestante l'omologazione del telone della struttura tenda, la cui classe di reazione al fuoco deve essere certificata secondo le norme tecniche italiane o europee;

d) dichiarazione attestante il corretto montaggio della struttura tenda, nel rispetto dei parametri statici e delle indicazioni della ditta costruttrice;

e) dichiarazione attestante la corretta installazione degli impianti a gas;

f) dichiarazione attestante il corretto montaggio e la corretta messa a terra del palcoscenico, compresi i tralicci per impianti di illuminazione e di amplificazione, nonché di eventuali altre strutture, nel rispetto dei parametri statici e delle indicazioni della ditta costruttrice;

g) collaudo statico dei sistemi di fissaggio delle strutture appese, come corpi illuminanti, impianti di amplificazione e simili, ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009, n. 51. Il collaudo statico non è richiesto se tutti i carichi agenti sono $< 0,20$ kN ovvero i pesi sono < 20 kg. In tal caso dovrà comunque essere certificata l'avvenuta esecuzione del montaggio a regola d'arte;

h) se all'interno della struttura tenda vengono utilizzati rivestimenti con stoffe, ghirlande o simili, certificato di omologazione attestante che i materiali di decorazione impiegati sono difficilmente infiammabili;

i) in caso di allestimento di coperture per il pubblico, come teloni o tettoie, dichiarazione attestante il corretto montaggio delle stesse;

j) collaudo statico annuale della tribuna ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, e successive modifiche, indicante la portata utile di almeno 500 kg/m^2 o, in caso di posti a sedere fissi, di almeno 400 kg/m^2 ;

k) dichiarazione attestante il corretto montaggio della tribuna, nel rispetto dei parametri statici e delle indicazioni della ditta costruttrice.

2. La dichiarazione attestante il corretto montaggio di cui alle lettere d), f), i), e k) può essere redatta, in alternativa alla persona abilitata, anche dall'installatore della struttura. In caso di strutture tecnicamente complesse, il tecnico richiede la verifica statica a struttura ultimata.

Sezione II

COMPETIZIONI CON TRAINO DI ANIMALI
E TORNEI DI EQUITAZIONE

Art. 94.

Competizioni sportive velocistiche con traino per mezzo di animali

1. Nelle competizioni sportive velocistiche con traino per mezzo di animali, le protezioni per il pubblico lungo i tratti del tracciato ove lo stesso è ammesso vengono determinate secondo l'andamento del terreno e la velocità raggiungibile in ciascun tratto, con i seguenti criteri:

a) il piano di stazionamento del pubblico deve essere allo stesso livello o a livello superiore a quello della pista di gara, con pendenza ascendente non superiore al 25 per cento, salvo l'esistenza di gradoni o di altre strutture appositamente predisposte;

b) lo stazionamento del pubblico viene delimitato mediante recinzione di adeguata robustezza, come transenne o altri dispositivi di contenimento sorvegliati e posti a una distanza minima dal bordo della pista di 5 metri. Tale distanza è riducibile del 25 per cento quando il piano di stazionamento del pubblico, sostenuto da muro o terrapieno, è sopraelevato di almeno 1 metro. Nelle curve la distanza tra lo stazionamento del pubblico e il bordo della pista non dovrà essere in nessun caso inferiore a 6 metri;

c) tra il dispositivo di contenimento del pubblico e il bordo della pista, ad una distanza minima dal primo di 3 metri, deve esserci una protezione dimensionata in modo da resistere all'urto dell'animale, del mezzo o della persona trainata che uscisse di pista alla velocità massima possibile nel tratto considerato.

2. Se l'animale trainante non supera i 100 kg le disposizioni di cui al comma 1 possono essere opportunamente temperate e modificate a giudizio del tecnico, tenuto conto del minor rischio che tali competizioni comportano nei confronti di terzi e sempre che sia salvaguardata la sicurezza del pubblico.

3. Il tecnico può autorizzare l'impiego di sistemi di protezione differenti da quelli previsti dal comma 1, purché sia garantita una sicurezza equivalente.

Art. 95.

Tornei di equitazione di abilità

1. Nei tornei di equitazione o cavallereschi, in cui l'elemento dell'abilità del fantino e del cavallo è determinante nel superamento degli ostacoli, il tecnico stabilisce le distanze minime di sicurezza per lo stazionamento del pubblico con delimitazione mediante recinzione di adeguata robustezza e sorvegliata, tenendo conto del tipo di competizione, delle caratteristiche del terreno e delle altre circostanze del luogo, e impone all'organizzatore di predisporre eventuali ulteriori accorgimenti atti a salvaguardare l'incolumità degli spettatori.



Capo IX
NORME D'ESERCIZIO

Sezione I
OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

Art. 96.

Piano d'intervento

1. Per ogni locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere approntato, in collaborazione con i vigili del fuoco, un piano di intervento contenente tutte le indicazioni necessarie ai fini antincendio.

2. Una copia del piano di intervento va custodita in un apposito contenitore in prossimità degli ingressi, un'altra copia va conservata presso i vigili del fuoco locali.

Art. 97.

Affissione della pianta del locale

1. Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento con complessità planimetrica deve essere opportunamente affissa la pianta con l'indicazione del percorso da seguirsi per raggiungere le scale e le porte di uscita.

Art. 98.

Divieto di fumare, divieto d'ingombro e controlli preventivi

1. Ferme restando le disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori, l'amministrazione e la direzione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento sono tenute ad esigere rigorosamente l'osservanza del divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza.

2. Nella sala e nelle sue dipendenze il personale di servizio deve impedire al pubblico di trattenersi nei passaggi che servono per accedere ai posti a sedere.

3. Tutte le uscite e le vie di esodo devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio.

4. Al fine di garantire la chiamata dei servizi di soccorso, nel locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere verificato il funzionamento del sistema di telecomunicazione, da garantirsi soprattutto in caso di carente copertura della rete telefonica mobile.

Art. 99.

Divieto di attività specifiche

1. Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento è vietato l'utilizzo di apparecchiature o congegni che producono schiuma o fumo denso nell'area destinata al pubblico. È altresì vietato l'impiego di ogni altro materiale che potrebbe ridurre la sicurezza o aumentare in modo significativo il rischio di incendio.

Art. 100.

Servizio di primo soccorso

1. Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere assicurato il servizio di primo soccorso.

2. In ogni locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento deve sempre essere tenuta in efficienza una cassetta fornita di tutto il necessario per un intervento di pronto soccorso, del tipo approvato dall'autorità sanitaria.

Art. 101.

Assistenza sanitaria e calcolo del livello di rischio

1. L'organizzatore di un evento o manifestazione ha l'obbligo di assicurare l'assistenza sanitaria a favore dei soggetti che vi partecipano attivamente, tra cui gli atleti nelle competizioni sportive; deve inoltre garantire un adeguato soccorso sanitario per il pubblico presente. Per evento o manifestazione s'intendono le iniziative di tipo sportivo, ricreativo, ludico o sociale che, svolgendosi in locali o luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, possono richiamare un rilevante numero di persone.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'organizzatore, eventualmente col supporto del tecnico, deve effettuare un calcolo del livello di rischio dell'evento o della manifestazione per il pubblico, compilando la tabella di cui all'allegato C.

3. Il livello di rischio e il relativo punteggio sono determinati come segue:

- a) rischio molto basso / basso = < 18 punti;
- b) rischio moderato / elevato = 18-36 punti;
- c) rischio molto elevato = 37-55 punti.

4. La tabella compilata di calcolo del livello di rischio va presentata all'autorità competente, insieme alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'evento o della manifestazione.

5. L'autorità competente per il rilascio di detta autorizzazione trasmette via e-mail la prescritta documentazione alla Centrale provinciale di emergenza 118, secondo quanto stabilito dai commi 6 e 7.

6. Eventi o manifestazioni con livello di rischio molto basso / basso (< 18 punti) devono essere comunicati almeno 15 giorni prima dell'inizio, trasmettendo la tabella di cui all'allegato C.

7. In caso di punteggio pari o superiore a 18, la comunicazione va effettuata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento o della manifestazione, trasmettendo, oltre alla tabella di cui all'allegato C, un piano di soccorso sanitario da cui risulti il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore. La Centrale provinciale di emergenza 118 valuta il piano di soccorso sanitario elaborato dall'organizzatore e impone eventuali prescrizioni da rispettarsi in occasione dello svolgimento dell'evento o della manifestazione.

8. Gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa sono a carico degli organizzatori.



9. Il calcolo del livello di rischio non è obbligatorio in caso di eventi o manifestazioni, al chiuso o all'aperto, con una presenza contemporanea fino a 500 persone.

Sezione II

NORME DI ESERCIZIO PER LA SCENA

Art. 102.

Scenari ammessi sulla scena

1. Il personale di scena deve porre la necessaria cura affinché gli scenari, le attrezzature e simili siano collocati sulla scena nella quantità strettamente necessaria e che, dopo l'impiego, siano subito riposti.

2. Le scene e quant'altro non sia indispensabile alle rappresentazioni in corso o imminenti devono essere collocati nei magazzini. Questi di norma devono essere tenuti chiusi e possono restare aperti soltanto per il tempo strettamente necessario per lo spostamento dei materiali.

Art. 103.

Personale ammesso sulla scena

1. Il direttore di scena deve vigilare che sul palcoscenico non sostino persone la cui presenza non sia indispensabile. Ad ogni modo è vietato a chiunque di ingombrare i passaggi e di trattenersi tra le quinte per seguire lo spettacolo.

2. Lo spazio vicino al boccascena, sia a destra che a sinistra, è riservato unicamente ai direttori di scena, ai vigili del fuoco di servizio e ai servizi di scena.

Art. 104.

Fuochi di artificio, fiamme libere e armi da fuoco

1. L'uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme libere e di armi da fuoco deve essere oggetto di valutazione da parte del tecnico e non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi.

Art. 105.

Lumi portatili

1. Di norma è vietato l'uso di lumi portatili sulla scena.

2. Qualora esigenze speciali di scena lo richiedano, devono adottarsi apparecchi ad illuminazione elettrica, salvo casi eccezionali in cui sia riconosciuta la necessità di usare lumi a candela, a condizione che vengano messi in atto idonei accorgimenti di sicurezza.

Art. 106.

Materie pericolose

1. Sono di norma vietati l'introduzione e l'uso nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento anche di minime quantità di materie facilmente infiammabili quali olii minerali, benzina, essenze e gas compressi o liquefatti, nonché vernici e solventi.

Art. 107.

Sipario di sicurezza

1. Ogni anno, all'inizio della stagione, il sipario di sicurezza e il relativo macchinario devono essere sottoposti ad una accurata verifica da parte di persona abilitata. Di detta verifica va redatto apposito verbale, da conservare presso l'esercizio.

2. La pulizia e la manutenzione dei macchinari per il funzionamento del sipario di sicurezza devono essere affidate a ditte o persone qualificate. Almeno una volta al mese vanno eseguiti la pulizia, la lubrificazione, la visita alle funi e tutto quanto può essere opportuno per la migliore conservazione e per il funzionamento del sipario.

3. Il sipario di sicurezza deve essere manovrato prima di ogni spettacolo per constatarne il buon funzionamento.

4. L'accesso all'ambiente dove sono installati i macchinari per il funzionamento del sipario di sicurezza deve essere severamente inibito agli estranei al servizio.

Art. 108.

Animali feroci

1. Eventuali animali feroci che debbano prendere parte o anche solo comparire nello spettacolo vanno tenuti in gabbie o appositi contenitori che devono essere costantemente chiusi e ben separati dal pubblico.

2. Devono essere garantite la solidità, l'efficacia e la facilità di uso dei mezzi impiegati per collegare gli elementi che compongono la gabbia. Questa deve avere due porte: una per le fiere e l'altra, doppia, per i domatori.

3. Le gabbie contenenti gli animali devono in ogni caso essere collocate lontano dalle uscite destinate al pubblico.

Art. 109.

Esercizi acrobatici

1. Gli esercizi acrobatici a grande altezza non possono essere eseguiti se non è stata predisposta la rete di sicurezza o un sistema equivalente allo scopo di rendere innocue eventuali cadute.

Capo X

SERVIZIO ANTINCENDIO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

Sezione I


SERVIZIO ANTINCENDIO

Art. 110.

Servizio di vigilanza antincendio

1. Il servizio di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco, i cui costi sono a carico dell'esercente, è obbligatorio, per l'intera durata dello spettacolo o del trattenimento, per le attività svolte in:

- a) strutture tenda con capienza superiore a 500 posti;
- b) teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti e teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;



c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;

d) impianti sportivi all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

e) impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi occasionalmente vengono utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

f) edifici e locali posti al chiuso, ove si svolgono anche occasionalmente mostre o esposizioni, con superficie lorda superiore a 2.000 mq;

g) fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq, se al chiuso, e a 10.000 mq, se all'aperto;

h) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;

i) luoghi e aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

2. Il servizio di vigilanza antincendio potrà essere prescritto dal tecnico, su segnalazione dei vigili del fuoco competenti per territorio, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel comma 1, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti lo facciano ritenere indispensabile nell'interesse della pubblica sicurezza.

3. Il servizio di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco è disciplinato dalle disposizioni di cui all'allegato B.

Art. 111.

Servizio di presidio antincendio

1. Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento ove non sia prescritto il servizio obbligatorio di vigilanza dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante l'attività, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. Il servizio di presidio antincendio dovrà essere garantito da almeno due persone in possesso di abilitazione ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei luoghi e nelle aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 5.000 persone, il servizio dovrà essere garantito da almeno quattro persone.

2. In tutti i luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, indipendentemente dalla capienza, e nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza fino a cento persone, possono essere incaricate del servizio le persone che hanno frequentato il corso antincendio di rischio basso. Per il servizio nei locali con capienza superiore a 100 persone è obbligatoria la frequenza del corso antincendio di rischio medio.

Art. 112.

Impianto di allarme acustico

1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere dotati di un impianto di allarme acustico.

Sezione II

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

Art. 113.

Ispezioni all'inizio e alla fine dello spettacolo e del trattenimento

1. Il locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento, prima dell'inizio della manifestazione, può essere ispezionato in ogni sua parte dal funzionario di pubblica sicurezza di servizio, al fine di verificare che siano osservate tutte le prescrizioni della normativa vigente.

2. Prima dell'entrata del pubblico, l'organizzatore della manifestazione deve ispezionare accuratamente tutti gli impianti, i servizi e gli attrezzi per la difesa del locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento contro gli incendi, nonché quelli per la sicurezza del pubblico, quali l'illuminazione d'emergenza, le porte di uscita, gli apparecchi di segnalazione e simili, allo scopo di assicurarsi del loro perfetto funzionamento.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione I

DEROGHE E CONTROLLI

Art. 114.

Deroghe parziali

1. Nei casi in cui, per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non sia possibile attuare alcuna delle prescrizioni in materia di prevenzione incendi di cui al presente regolamento, può essere presentata una motivata richiesta per la concessione di una deroga ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche. La richiesta deve contenere una proposta di soluzione a sicurezza equivalente.

Art. 115.


Deroghe per costruzioni pregevoli per arte e storia

1. Qualora edifici e costruzioni pregevoli per arte e storia siano adibiti a locale di pubblico spettacolo e trattenimento, il tecnico può ammettere deroghe alle presenti norme, purché non sia pregiudicata l'incolumità delle persone. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione incendi.

Art. 116.

Competenza per i controlli

1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione del presente regolamento sono esercitati, secondo le rispettive competenze di merito e territoriali, dagli ufficiali o agenti



della forza pubblica, dal personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, dal presidente della commissione provinciale per i pubblici spettacoli o da un membro da questi delegato, dal tecnico e dai funzionari dell'unità organizzativa provinciale competente per la prevenzione incendi.

Sezione II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 117.

Locali di pubblico spettacolo e trattenimento esistenti

1. Tutti i locali di pubblico spettacolo e trattenimento di cui all'art. 3 del presente regolamento, già esistenti e muniti di certificato di idoneità, rilasciato a norma della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 1993, n. 19, devono essere sottoposti a nuova verifica da parte del tecnico entro dieci anni dalla data di rilascio del certificato stesso o di conferma dell'idoneità. La verifica dovrà essere eseguita sulla base della normativa vigente al momento del rilascio del certificato d'idoneità o del certificato di conferma della stessa.

Art. 118.

Tribune temporanee esistenti

1. Per le tribune temporanee per spettatori prodotte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento la larghezza utile di cui all'art. 90, commi 2 e 3, non deve essere inferiore a 1,10 metri.

Sezione III

ABROGAZIONE E ENTRATA IN VIGORE

Art. 119.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1993, n. 19.

Art. 120.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 gennaio 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

17R00097

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 gennaio 2017, n. 08/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 2017*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare l'art. 9, commi 1 e 2, lettera a), l'art. 11 e l'art. 12, comma 2-bis della medesima legge regionale n. 16/2014;


Vista la deliberazione di giunta regionale n. 2388 del 9 dicembre 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 20 dicembre 2016 la V commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di giunta regionale n. 2388/2016, condizionandolo all'accoglimento di una serie di proposte di modifica;

Preso atto che con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 2016, n. 2556, afferente l'approvazione definitiva del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», sono state integralmente recepite le proposte di modifica della V commissione consiliare;

Visto il testo del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione teatro lirico Giuseppe



Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)» allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 2016, n. 2556;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

SERRACCHIANI

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014, detta disposizioni in materia di

concessione e di liquidazione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività:

a) della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, destinataria di contributi a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 3 febbraio 2014 (Criteri generali e percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche);

b) dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, anche di minoranze linguistiche, che lo Stato ha valutato meritevoli di contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di seguito FUS, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1986, n. 163), e per i quali il FUS ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.

2. In particolare, il presente regolamento stabilisce:

a) i termini e le modalità di presentazione delle domande di incentivo da parte degli enti ammissibili a finanziamento;

b) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dall'art. 11, comma 2, della legge;

c) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;

d) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;

e) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;

f) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;

g) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;

h) le modalità di verifiche e controlli;

i) i termini del procedimento;

j) le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'art. 12, comma 2-bis, della legge.

Art. 2.


Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) teatro nazionale: l'organismo che svolge attività teatrali di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connota per tradizione e storicità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014;

b) teatro di rilevante interesse culturale: l'organismo che svolge attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza, anche di minoranze linguistiche, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014;

c) utile ragionevole: in applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, paragrafo 7, e 2, paragrafo 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalle attività finanziate il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap - Tasso per gli Swap su interessi) a lo anni, così come calcolato dalla Federazione bancaria europea nel giorno antecedente a quello dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole può essere adeguato annualmente con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione.



Art. 3.

Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

TITOLO II

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al finanziamento

1. Possono accedere al finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività:

a) la Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste;

b) i soggetti ai quali sia stato attribuito, con decreto del direttore generale della Direzione generale spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014, un contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, e per i quali gli articoli 10, comma 2, lettera a), e 11, commi 2, lettera a), e 3, del medesimo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014, pongono la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici ai fini della concessione del contributo a valere sul FUS.

2. Qualora, successivamente all'attribuzione del contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, sia stata disposta la decadenza da tale contributo ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014, oppure nel caso in cui i medesimi teatri, dopo l'accettazione dell'incentivo ai sensi degli articoli 10 e 14, non siano più riconosciuti quali teatro nazionale o teatro di rilevante interesse culturale, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), non possono accedere al finanziamento previsto dal presente regolamento e, se l'incentivo è già stato concesso, esso è revocato come disposto dall'art. 17, comma 4. In tali casi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3-bis, della legge, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, della legge, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'art. 12, comma 2, della legge, sono scaduti, e secondo le modalità stabilite nel medesimo regolamento.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'art. 2, numero 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto art. 1, comma 4, lettera c) del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia.

Art. 5.

Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

1. Il servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui all'art. 4, con le modalità previste dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-

nistrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), numeri 1) e 2), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il servizio dell'amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato servizio, assegna al soggetto, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il servizio dispone di non concedere l'incentivo o di revocare l'incentivo già concesso, ai sensi dell'art. 17, comma 4.

TITOLO III

FINANZIAMENTO ANNUALE PER PROGETTI O PROGRAMMI TRIENNALI DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI, DEI TEATRI NAZIONALI E DEI TEATRI DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE, ANCHE DI MINORANZE LINGUISTICHE

Capo I

INCENTIVO PER LA PRIMA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO

Art. 6.

Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al medesimo art. 4, presentano domanda al servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).


2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del direttore del servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale della regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del direttore del servizio:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dei soggetti istanti, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione, e salvo si tratti di enti pubblici territoriali;

b) relazione culturale triennale, che descriva i progetti o programmi di iniziative e attività della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste e dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

c) relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 2, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D E, F e G;

d) piano economico preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 19 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 19, relative ai progetti o programmi di iniziative e attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato dal soggetto istante. Tra i ricavi vanno indicati anche i contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul FUS, nel caso in cui progetti o programmi di iniziative e attività di cui alla lettera b) coincidano, anche solo in parte, con quelli presentati a valere sul FUS;



e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprovante:

1) salvo per la Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b);

2) il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3;

3) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'art. 19;

4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

6) la non pendenza, nei confronti del soggetto istante, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto istante.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, la domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 7.

Istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

1. Il servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'art. 4.

2. Il servizio, all'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, accerta l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo.

3. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'art. 9, da una commissione di valutazione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal direttore del servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del servizio.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione può far parte, previa verifica da parte del servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, il componente esperto in spettacolo

dal vivo, per il settore del teatro, della commissione regionale per la cultura, di cui all'art. 6, comma 2, lettera e), della legge. Tale soggetto, come previsto dall'art. 6, comma 5, della legge, svolge l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 8.

Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare alla Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche

1. Il finanziamento annuale per i progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai progetti o programmi triennali di iniziative e attività, rispettivamente, della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

4. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui all'art. 23, il finanziamento annuale di cui al comma 1, al fine di rispettare la quota minima di cofinanziamento di cui agli articoli 11, comma 2, della legge, e 10, comma 7, tiene conto delle nuove domande presentate dai nuovi teatri nazionali o teatri di rilevante interesse culturale.

Art. 9.

Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegare alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, per la Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, all'allegato D, per i teatri nazionali, ed all'allegato F, per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C, per la Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, all'allegato E, per i teatri nazionali, ed all'allegato G, per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche.


2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 6 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'art. 12.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C, per la Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, degli allegati D ed E, per i teatri nazionali, e degli allegati F e G, per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, risulti inferiore a punti 16, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'art. 12.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 8 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C, per la Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dell'allegato E, per i teatri nazionali, e dell'allegato G, per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche;

b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 8 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto



istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B, per la Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, degli allegati A e D, per i teatri nazionali, e degli allegati A e F, per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche.

Art. 10.

Determinazione dell'ammontare dell'incentivo, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Conclusa la valutazione di cui all'art. 9, la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa, con la relativa determinazione dell'entità degli incentivi, al servizio.

2. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 6, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della regione, viene adottato l'elenco dei soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F e G, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. Il soggetto beneficiario comunica al servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo.

4. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

5. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano economico preventivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera d). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32-*quater* della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

6. Successivamente, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

7. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge, l'entità dell'incentivo destinato ai teatri nazionali ed ai teatri di rilevante interesse culturale non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i medesimi teatri dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014.

Art. 11.

Concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

1. Il servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del soggetto beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo II

INCENTIVO PER LA SECONDA E PER LA TERZA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO

Art. 12.

Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti beneficiari degli incentivi per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'art. 9, entro il termine perentorio del 31 gennaio, rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'art. 6, commi 1 e 2, è corredata, oltre che della documentazione prevista dal medesimo art. 6, comma 2, lettere e), numeri 3), 4), 5) e 6), e f), anche da:

a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F e G;

b) un piano economico preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 19 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 19, relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;

c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità precedente.

3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche idonee a influire *ex post* sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A.

4. Si applica l'art. 6, commi 4 e 5.

Art. 13.


Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'art. 7, commi 3 e 4.

2. Le relazioni annuali di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C, per la Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, D ed E, per i teatri nazionali, e F e G, per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche.

3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al servizio.

4. Si applica l'art. 9, commi 3 e 4.



Art. 14.

Determinazione dell'ammontare dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Si applica l'art. 10, salvo che il decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'art. 10, comma 2, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 12, comma 1.

2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore a quella dell'incentivo della prima annualità del triennio. Qualora, invece, da tale calcolo derivi una determinazione dell'incentivo in misura inferiore, le risorse residue non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 4.

Art. 15.

Concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

1. Il servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo III

RENDICONTAZIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 16.

Modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.

2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

4. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge, le iniziative destinate agli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. Al rendiconto è allegato:

a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell'annualità di riferimento dai soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, svolte nell'annualità precedente, su modello conforme a quello approvato con decreto del direttore del servizio;

b) una relazione riepilogativa delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) nell'annualità di riferimento, qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di cui all'art. 12 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo art. 12, comma 2, lettera c).

6. Il servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 17.

Rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 della legge, qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 16, comma 5, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art. 16, comma 5, lettera b), vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera c), e 12, comma 2, lettera a), idonee ad influire *ex post* in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è revocato anche nell'ipotesi prevista dagli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 11, comma 3, e 15, comma 3.

Capo IV

AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Art. 18.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;

b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 19.

Spese ammissibili


1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore del teatro, dei consulenti per la direzione artistica, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese e gli oneri sociali per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;

b) spese di ospitalità: compensi a compagnie, complessi o organismi, con contratto fisso o con contratto a percentuale; spese di viaggio, di vitto e di alloggio delle compagnie, complessi o organismi ospitati;

c) spese di produzione: spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per produzioni proprie; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (service); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); canoni di locazione di sale prova; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri service), spese a favore di soggetti co-organizzatori degli spettacoli dal vivo;

d) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e



manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;

e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di spazi per gli spettacoli; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli;

f) spese per la formazione: spese per le docenze delle scuole di teatro e di perfezionamento professionale, e delle accademie di formazione teatrale, e spese per la locazione degli spazi per tali attività formative;

g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 20.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- g) spese per oneri finanziari.

Art. 21.

Documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo in casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione unica relativa al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 22.

Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

TITOLO IV

NUOVO RICONOSCIMENTO DI TEATRI NAZIONALI E DI TEATRI DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE, ANCHE DI MINORANZE LINGUISTICHE, NEL CORSO DEL TRIENNIO


Art. 23.

Nuovo riconoscimento di teatri nazionali e di teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, nel corso del triennio

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 2-bis, della legge, nel caso in cui i teatri di produzione e ospitalità, i teatri di ospitalità e i teatri di produzione, di cui all'art. 12 della legge, acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'art. 9, comma 2, lettera b), della legge, e dal «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del presidente della regione n. 199/Pres. del 18 ottobre 2016, il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, e i relativi incentivi, essi possono richiedere il finanziamento previsto dal presente regolamento, anche se il termine per la presentazione delle domande stabilito dall'art. 6 è scaduto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la domanda di incentivo è presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del decreto del direttore generale della Direzione generale spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con cui, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014, è stato assegnato un contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale.

3. Nel caso in cui dopo la pubblicazione del decreto di cui al comma 2 residuino ancora due annualità del triennio, le modalità di presentazione della domanda di incentivo per la prima delle due annualità residue sono quelle previste dall'art. 6, commi 1 e 2, salvo che la relazione culturale triennale prevista dal comma 2, lettera b), si riferisce alla parte del triennio rimanente, e che la relazione annuale ed il piano economico preventivo, previsti dalle lettere c) e d), si riferiscono alla prima delle due annualità residue. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, commi 1 e 4, 14, comma 1, e 15, nonché le disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5.



4. Nella medesima ipotesi prevista dal comma 3, per la seconda delle due annualità residue del triennio si applicano tutte le disposizioni del capo II.

5. Nel caso in cui dopo la pubblicazione del decreto di cui al comma 2 residui ancora solo una annualità del triennio, le modalità di presentazione della domanda di incentivo per tale residua annualità sono quelle previste dall'art. 6, commi 1 e 2, salvo che la relazione culturale triennale prevista dal comma 2, lettera *b*), si riferisce alla parte del triennio rimanente, e che la relazione annuale ed il piano economico preventivo, previsti dalle lettere *c*) e *d*), si riferiscono a tale residua annualità. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, commi 1 e 4, 14, comma 1, e 15, nonché le disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5.

6. In tutti i casi previsti dai commi 3, 4 e 5, si applicano le disposizioni contenute nel capo III e nel capo IV.

7. Le domande di finanziamento di cui al comma i sono soddisfatte con le risorse del finanziamento annuale di cui all'art. 8, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 4 del medesimo art. 8.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000.

Art. 25.

Disposizione transitoria

1. Solo per la prima annualità del triennio 2017-2019, qualora dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 9 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari del finanziamento annuale per i progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, un'entità di contributo inferiore di oltre il 12,5 per cento rispetto al contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2016, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche ridotta l'entità dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 4.

2. Solo per il triennio 2017-2019, la domanda di incentivo di cui all'art. 6 è presentata entro il termine perentorio del trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 26.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del presidente della regione del 4 marzo 2016, n. 43 (Regolamento in materia di finanziamento annuale della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, in attuazione dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).

Art. 27.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

(*Omissis*).

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

17R00094

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 gennaio 2017, n. 017/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 1° febbraio 2017*)

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, con particolare riferimento all'art. 3 relativo alle informazioni contenute nello schedario viticolo;


Richiamato il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l'art. 81 al relativo alle varietà di uve da vino;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e, in particolare, l'art. 1, paragrafo 2, ai sensi del quale, se si ritiene che non vi siano rischi di turbativa del mercato, gli Stati membri possono decidere che durante i periodi di coltura di piante madri per marze l'uva prodotta nelle relative superfici e i prodotti vitivinicoli ottenuti da tale uva possono essere commercializzati;

Richiamato l'accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che definisce i criteri di classificazione delle varietà di viti per uva da vino;

Richiamato il regolamento emanato con proprio decreto 3 marzo 2006, n. 062/Pres. (Regolamento per l'istituzione,



la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a Denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad Indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4) che, all'art. 8, stabilisce i parametri produttivi delle produzioni dei vigneti giovani ovvero dei vigneti sovrainnestati che possono essere rivendicate ai fini delle produzioni dei vini a Denominazione di origine (DO) o Indicazione geografica tipica (IGT), come di seguito riportato:

l'entrata in piena produzione di un vigneto giovane decorre dalla quarta campagna viticola successiva a quella nel corso della quale è avvenuto l'impianto;

il limite produttivo:

a) per la campagna viticola nel corso della quale viene eseguito l'impianto e per quella successiva è pari a zero;

b) per la seconda campagna viticola successiva all'impianto non può essere superiore al 60 per cento del massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;

c) per la terza campagna viticola successiva all'impianto può essere pari al massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;

Richiamato il regolamento emanato con proprio decreto 12 febbraio 2016, n. 023/Pres. (Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20) che, all'art. 2, comma 1, lettera n), definisce la resa di produzione delle uve destinate alla produzione di vini senza denominazione di origine o indicazione geografica, quale resa massima della IGP avente massimale più alto tra quelli riconosciuti in regione;

Atteso che il regolamento emanato con proprio decreto n. 023/Pres./2016, all'art. 10, comma 3, dette disposizioni in ordine alla possibilità per i produttori di piante madri per marze di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dalle medesime piante purché i vigneti rientrino tra quelli elencati nel regolamento emanato con proprio decreto 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia);

Considerato che in data 26 ottobre 2016 si è riunito il Tavolo Verde della Regione Friuli-Venezia Giulia, organismo permanente di concertazione per la definizione delle politiche del settore agricolo che, in tale occasione, ha unanimemente convenuto sull'opportunità di apportare una modifica alla normativa regionale vigente al fine di consentire ai produttori di piante madri per marze iscritte

nello schedario viticolo, durante il periodo di produzione degli impianti, di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze di tutte le varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), purché:

a) il prodotto sia commercializzato come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dalla normativa vigente;

b) la Giunta regionale non escluda, con proprio provvedimento, la possibilità di commercializzazione nel caso di rischio di turbativa del mercato;

Ritenuto, in base all'entità della superficie impiantata a piante madri per marze sul territorio regionale e la resa di uva per ettaro, che non sussistano attualmente rischi di turbativa del mercato dovuti all'immissione in commercio delle uve e dei prodotti provenienti dalle medesime piante, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dall'art. 8 del regolamento emanato con proprio decreto n. 062/ Pres./2006;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla modifica dell'art. 10 del regolamento emanato con proprio decreto n. 023/Pres./2016, consentendo ai produttori di piante madri per marze, iscritte nello schedario viticolo, di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze di varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 2622;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 23/2016

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23 (Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20) le parole: «lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *a*)».

Art. 2.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 23/2016

1. Il comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 23/2016 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga a quanto previsto al comma 2, il produttore di piante madri per marze, iscritte allo schedario viticolo, durante il periodo in cui è in produzione l'impianto comunica la propria intenzione di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti purché:

a) il prodotto sia commercializzato come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dalla normativa vigente;

b) i vitigni utilizzati rientrano tra le varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite);

c) la Giunta regionale non escluda, con proprio provvedimento, la possibilità di commercializzazione nel caso di rischio di turbativa del mercato.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

17R00130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 gennaio 2017, n. **018/Pres.**

Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 1° febbraio 2017)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'art. 81 relativo alle varietà di uve da vino;


Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli ed, in particolare, l'art. 1, paragrafo 2, ai sensi del quale, se si ritiene che non vi siano rischi di turbativa del mercato, gli Stati membri possono decidere che durante i periodi di coltura di piante madri per marze l'uva prodotta nelle relative superfici e i prodotti vitivinicoli ottenuti da tale uva possono essere commercializzati;

Richiamato il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Considerato che l'art. 2 dell'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definisce i criteri di classificazione delle varietà di viti per uva da vino;

Visto il regolamento emanato con proprio decreto 9 settembre 2003, n. 0321/Pres. (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia) ed, in particolare, l'art. 6 relativo all'utilizzazione delle varietà di viti per la produzione di vino;

Richiamato il regolamento emanato con proprio decreto 3 marzo 2006, n. 062/Pres. (Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione



della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4) che, all'art. 8, stabilisce i parametri produttivi delle produzioni dei vigneti giovani che possono essere rivendicate ai fini delle produzioni dei vini a denominazione di origine (DO) o indicazione geografica tipica (IGT), nei seguenti termini:

l'entrata in piena produzione di un vigneto giovane decorre dalla quarta campagna viticola successiva a quella nel corso della quale è avvenuto l'impianto;

il limite produttivo:

a) per la campagna viticola nel corso della quale viene eseguito l'impianto e per quella successiva è pari a zero;

b) per la seconda campagna viticola successiva all'impianto non può essere superiore al 60 per cento del massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;

c) per la terza campagna viticola successiva all'impianto può essere pari al massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;

Richiamato il regolamento emanato con proprio decreto 12 febbraio 2016, n. 023/Pres. (Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20) che, all'art. 2, comma 1, lettera n), definisce la resa di produzione delle uve destinate alla produzione di vini senza denominazione di origine o indicazione geografica, quale resa massima della indicazione geografica avente massimale più alto tra quelli riconosciuti in regione;

Atteso che in data 26 ottobre 2016 si è riunito il Tavolo verde della Regione Friuli-Venezia Giulia, organismo permanente di concertazione per la definizione delle politiche del settore agricolo che, in tale occasione, ha unanimemente convenuto sull'opportunità di apportare una modifica alla normativa regionale vigente al fine di consentire ai produttori di piante madri per marze iscritte nello schedario viticolo, durante il periodo di produzione degli impianti, di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze di varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), purché:

a) il prodotto sia commercializzato come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica, nel

rispetto dei parametri produttivi stabiliti dalla normativa vigente;

b) la giunta regionale non escluda, con proprio provvedimento, la possibilità di commercializzazione nel caso di rischio di turbativa del mercato;

Ritenuto, in base all'entità della superficie impiantata a piante madri per marze sul territorio regionale e la resa di uva per ettaro, che non sussistano attualmente rischi di turbativa del mercato dovuti all'immissione in commercio delle uve e dei prodotti provenienti dalle medesime piante, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dall'art. 8 del regolamento emanato con proprio decreto n. 062/Pres./2006;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla modifica dell'art. 6 del regolamento emanato con proprio decreto n. 0321/Pres./2003, consentendo ai produttori di piante madri per marze, iscritte nello schedario viticolo, di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze di varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 2623;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del presidente della regione 9 settembre 2003, n. 321» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

SERRACCHIANI



Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del presidente della regione 9 settembre 2003, n. 321.

(*Omissis*).

Art. 1.
*Modifica all'art. 6 del decreto
del presidente della regione n. 321/2003*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 del decreto del presidente della regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia), è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. In attuazione delle disposizioni dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, i produttori di piante madri per marze iscritte nello schedario viticolo, durante il periodo di produzione degli impianti, possono commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai

vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze di varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), purché:

a) il prodotto sia commercializzato come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dalla normativa vigente;

b) la giunta regionale non escluda, con proprio provvedimento, la possibilità di commercializzazione nel caso di rischio di turbativa del mercato.».

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Visto: *il presidente*: SERRACCHIANI

17R00129

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

**Avviso di rettifica alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25,
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge di stabilità 2017**

Si segnala che nel testo della legge regionale indicata in oggetto, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 del 9 gennaio 2017 al BUR n. 1 del 4 gennaio 2017, si sono rilevati i seguenti errori materiali che devono intendersi rettificati come segue:

la lett. b) del comma 69 dell'articolo 2 è sostituita dal seguente:

b) al comma 2 dell'articolo 58 le parole «e 69» sono sostituite dalle seguenti: «, 69 e 69-bis»;

l'articolo 8, comma 20, è sostituito, è sostituito dal seguente:

20. Al comma 43 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole «straordinario di 15.000 euro» sono soppresse;


al comma 19 dell'articolo 12 il riferimento all'articolo 5, comma 14, della presente legge va inteso come riferimento all'articolo 5, comma 25, della presente legge.

17R00140

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-034) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 8 2 6 *

€ 3,00

